

Regolamento (CE) n. 1234/2007 e Regolamento (CE) n. 555/2008 - Decreto Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2553 del 08/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

**Disposizioni regionali attuative della misura di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti**

SOMMARIO

1.	Introduzione	pag.	3
2.	Riferimenti Normativi	pag.	4
3.	Termini e definizioni	pag.	5
4.	Programma nazionale di sostegno		
	Misura ristrutturazione vigneti	pag.	7
5.	Obiettivi regionali relativi alla misura		
	della ristrutturazione vigneti	pag.	8
6.	Indicazioni generali di intervento	pag.	9
7.	Azioni ammissibili	pag.	17
8.	Sostegno comunitario e spesa forfetaria	pag.	19
9.	Presentazione delle domande	pag.	23
10.	Requisiti presentazione della domanda	pag.	24
11.	Istruttoria della domanda	pag.	26
12.	Graduatoria regionale e criteri di priorità	pag.	27
13.	Termine lavori e controlli	pag.	29
14.	Revoca del sostegno comunitario	pag.	34
15.	Restituzioni e penali	pag.	35
16.	Demarcazione PSR	pag.	36
17.	Clausola compromissoria	pag.	36
	Scheda 1	pag	37
	Scheda 2	pag.	44
	Tabelle riassuntive Azioni	pagg.	45-48
	Modelli (A, A1, 1, 2 e B)	pag.	49-55

1. INTRODUZIONE

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del Regolamento (CE) del Consiglio n. 479 del 29 aprile 2008 (G.U.C.E. n. 148/1 del 06/06/2008), e del successivo Regolamento (CE) della Commissione n. 555 del 27 giugno 2008 (G.U.C.E. n. 170/1 del 30/06/2008) è stata definitivamente varata la riforma del Settore vitivinicolo.

Con l'emanazione del Regolamento (CE) n. 491 del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico OCM), l'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo (OCM) è stata pienamente inserita nel Regolamento unico OCM.

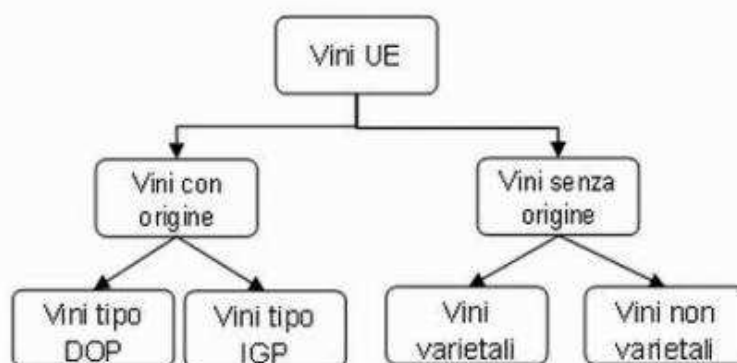
La riforma, se da un lato ha di fatto smantellato i cosiddetti "*Meccanismi di Mercato*", dall'altro ha introdotto, per sostenere la competitività del sistema, le cosiddette "*Misure di Sostegno*" inserite all'interno di un programma nazionale di sostegno - PSN (strumento di programmazione quinquennale che contempla le necessità regionali), la cui attuazione spetta ai singoli Stati membri sulla base di una ripartizione di risorse finanziarie da parte della UE (*enveloppe*).

La riforma consentirà una rapida ristrutturazione del settore, attraverso la modernizzazione dei vigneti e delle cantine, nell'ottica della salvaguardia ambientale delle regioni vitivinicole e nel rispetto delle politiche di qualità tradizionali e consolidate.

Tra le misure permanenti incluse nel menù del programma nazionale vi sono misure per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti; misure per il rafforzamento strutturale nella trasformazione e commercializzazione; misure di promozione su mercati terzi; vendemmia verde; distillazione dei sottoprodotti e pagamenti disaccoppiati.

A decorrere dal 2013 non sono più attive le misure relative alla distillazione dei sottoprodotti e quella dell'arricchimento dei mosti.

Una delle grandi novità della nuova OCM vitivinicola riguarda le designazioni di origine e indicazioni geografiche. Schematicamente, la nuova struttura dei vini europei sarà:



Sono dunque previste solo due diverse tipologie di vini: *vini con o senza origine*. Quelli con origine sono suddivisi in DO e IG.

La regolamentazione dei vini con origine geografica si allinea, quindi, a quella degli altri prodotti alimentari (Reg. 510/2006) e sarà, pertanto, necessaria una registrazione comunitaria delle DO e IG.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/99, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/99.
- Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- Regolamento (CE) n. 1234/2007, come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009 del 25 maggio 2009 del Consiglio, che ha abrogato il Reg. (CE) 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, facendo confluire le disposizioni di quest'ultimo nel Reg. CE 1234/2007 (regolamento unico OCM).
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della PAC.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della commissione del 28 marzo 2012 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli.
- Documento di lavoro della Commissione UE - A/16864/2008 - Linee guida per la misurazione della superficie delle particelle viticole nell'ambito dei regolamenti (CE) nn. 479/2008 e 555/2008.
- Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008 n. 2553, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti e successive modificazioni.
- Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2010 (GURI del 16/01/2011) – Disciplina dello Schedario viticolo.
- Decreto ministeriale n. 6822 del 13 ottobre 2011 - Modifica al Decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, con il quale è stato modificato, tra l'altro, l'importo medio che, per le Regioni in Obiettivo Convergenza, è stato elevato a € 13.500,00/Ha.
- Circolare AGEA n. 26 del 28 aprile 2009 prot. n. 1002/UM - *Riconversione e ristrutturazione vigneti - Istruzioni applicative generali per il controllo e il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 479/2008 - Campagna 2008/09*. Con Allegati.
- Circolari AGEA Coordinamento n. ACIU.2008.1497 del 17/10/2008, n. ACIU.2010.32 del 15/01/2010 e n. ACIU.2010.69 del 28/01/2010 - Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti.
- Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2009.1415 del 03/11/2009, concernente le linee guida e le specifiche tecniche inerenti le superfici vitate - Misurazione e documentazione nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC).
- Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011 - VITIVINICOLO - Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia.
- Circolari AGEA n. 18, prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27, prot. n. 1091/UM del 14/07/2010, riguardanti le procedura delle garanzie informatizzate.

- Circolare AGEA O.P. n. 14 del 06/04/2012, prot. n. AGEA.2012.UMU.321 - Istruzioni applicative generali per il controllo, il pagamento e lo svincolo delle domande di aiuto delle domande di aiuto ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007 e s.m.i.- Campagna 2011/12.
- Circolare AGEA O.P. n. 18 del 02/05/2012, Prot. AGEA.2012.UMU.469 - Chiarimenti in merito all'applicazione delle restituzioni e sanzioni disposte dalla circolare n. 14 del 06 aprile 2012
- Deliberazione di G.R. del 30/12/2008 n. 2080 con la quale sono state emanate le disposizioni regionali attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
- Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il settore vitivinicolo del 2008 in attuazione del Regolamento CE 479/2008 del Consiglio del 29/04/2008 e del Regolamento CE 555/2008 della Commissione del 27/06/2008 in ordine ai programmi di sostegno.
- Decreto Ministeriale n. 3905 del 28/06/2012 con il quale è stata ripartita, tra le Regioni e Province autonome, la dotazione finanziaria per l'anno 2013 nell'ambito delle misure del PNS al vino, che per la Regione Campania, prevede una dotazione finanziaria per la misura della ristrutturazione vigneti pari ad euro 2.987.300,00.
- Circolare AGEA di campagna 2012/2013, n. 40 del 30/10/2012, prot. n. UMU.2012.1469 - O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1234/2007 art. 103 octodecies *"Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti"* per la campagna 2012/2013.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente *Piano regionale* si applicano le seguenti definizioni:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Rappresenta l'Organismo Pagatore delle Regioni che non si sono ancora dotate di un Organismo Pagatore regionale, tra cui la Campania.

Appezamento viticolo: superficie continua coltivata a vite, omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento filari e sesto di impianto).

Approvazione (della domanda): giudizio di ammissibilità della domanda, formulato a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa svolta.

Beneficiario: imprenditore agricolo che conduce superfici vitate o detiene diritti di reimpianto che presenta domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) 1234/2007 e secondo le modalità e le prescrizioni contenute nelle presenti disposizioni, con le quali vengono specificate le norme tecniche e procedurali di attuazione per l'ottenimento del finanziamento degli interventi approvati a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa. Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del codice civile.

CAA: Centro di Assistenza Agricolo Autorizzato - E' il soggetto cui il beneficiario ha conferito mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale e per la gestione delle domande di aiuto.

Campagna vitivinicola: campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.

Campagna di pagamento: campagna in cui viene erogato l'aiuto da parte dell'OP AGEA. Potrebbe non coincidere con la campagna vitivinicola in cui si presenta la domanda di aiuto, nel senso che se un pagamento viene erogato successivamente al 31 luglio, deve intendersi erogato nella campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la domanda di aiuto.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo.

CUAA: Codice unico di identificazione delle aziende agricole. Corrisponde al codice fiscale. E' il numero identificativo da utilizzarsi in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 503/99.

DRA: disposizioni regionali di attuazione della misura di Ristrutturazione e riconversione vigneti. Rappresentano il Piano regionale di RRV.

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

FEAGA: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.

Impianto/reimpianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di vino. La conclusione della messa a dimora delle barbatelle rappresenta il momento giuridico del nuovo impianto anche se lo stesso deve essere completato nelle strutture (pali, filo di ferro, ecc.).

Mipaaf: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Misurazione dei vigneti (Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011): è la superficie vitata misurata secondo i criteri del DM del 26 luglio del 2000, ripresi anche nel DM del 16 dicembre 2010.

I vigneti, nell'ambito del GIS, sono rappresentati da Poligoni che corrispondono alla definizione di superficie vitata di cui al DM del 26/07/2000: *superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.*

Parcella viticola aziendale: è la superficie condotta da una singola Azienda, di un determinato Appezamento viticolo (vedi sopra). La delimitazione aziendale è quella della consistenza presente nel fascicolo aziendale.

PNS: Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il settore vitivinicolo.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Reimpianto anticipato: Impianto di un vigneto con garanzia della estirpazione di una superficie vitata equivalente entro il terza campagna dalla messa a dimora delle barbatelle.

Ristrutturazione e riconversione (dei vigneti): interventi da realizzare all'interno dell'Unità Tecnico Economica aziendale a qualsiasi titolo condotta, e della quale ne sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:

- a) riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto)
- b) diversa collocazione (realizzabile mediante il reimpianto);
- c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, palificazioni, ecc.).

Superficie vitata (cfr. art. 75 Reg. (CE) n. 555/2008): ai soli fini del pagamento dell'aiuto comunitario, è la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Tolleranza tecnica di misurazione: ai soli fini del controllo del potenziale produttivo è la tolleranza tecnica di misurazione della superficie definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicarsi al perimetro della parcella viticola aziendale. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella viticola aziendale non può essere superiore ad 1 ha.

Unità Tecnico Economica (UTE): ai sensi del DPR n. 503/99 è data dall'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Unità vitata (U.V.): superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno, anno di impianto).

Unità vitata estesa: è costituita da più unità vitate contigue aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di impianto, condotte da una singola azienda.

Vigneto: unità di base, costituita da una o da un insieme di U.V. o da UV. o un insieme di U.V. estese, compatibile con le condizioni previste dal disciplinare di produzione.

4. PROGRAMMA DI SOSTEGNO NAZIONALE - MISURA RELATIVA ALLA RISTRUTTURAZIONE VIGNETI

Il Programma Nazionale di Sostegno (PNS) rappresenta un documento programmatico nell'ambito dell'OCM vino che ogni stato membro predispone e sottopone alla Commissione ogni quinquennio con lo scopo di finanziare misure

specifiche di sostegno al settore vitivinicolo. La disponibilità finanziaria, per ognuna delle cinque campagne di validità degli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, è quantificata nel Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, approvato dalla Conferenza Stato - regioni nella seduta del 20 marzo 2008. La disponibilità finanziaria annuale può variare a seconda della ridiscussione, in Conferenza Stato-Regioni dei criteri di ripartizione dei fondi nazionali.

Tra le misure previste dal PNS vi è la ristrutturazione e riconversione vigneti a norma dell'articolo 11 del Regolamento Ce n. 479/2008 le cui disposizioni, con il Reg. CE n. 491/2009, sono state inglobate nel Reg. CE n. 1234/2007 (regolamento unico OCM).

La misura, prevista dall'art. 103 octadecies del Reg. CE n. 1234/2007, attraverso la riconversione varietale, la diversa collocazione/reimpianto del vigneto, il miglioramento delle tecniche di gestione, ecc., ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di uva da vino.

La concessione del sostegno ai produttori è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del potenziale produttivo ai sensi dell'articolo 185 bis del Regolamento CE n. 1234/2007.

Il Capo II, Sezione 2, del Reg. CE n. 555/2008, stabilisce le procedure, le modalità di applicazione e la gestione finanziaria della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La dotazione finanziaria per la campagna 2012/2013 assegnata alla Regione Campania per la misura della ristrutturazione vigneti, nell'ambito del PNS, ammonta ad € 2.987.300,00.

5. OBIETTIVI REGIONALI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

Le presenti Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA) della misura RRV, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale di settore, fissa alcuni criteri, limiti e condizioni per consentire ai produttori viticoli della regione Campania di poter accedere ai benefici previsti dalla misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dalla 2008/2009 alla 2012/2013.

Il primo quadriennio dell'attuale programmazione del PNS vino, ha consentito a circa 1200 aziende della Regione Campania di ristrutturare poco meno di 1300 ettari della propria superficie vitata pari a circa il 6% del potenziale viticolo regionale.

Nella precedente programmazione, invece, sono stati ristrutturati poco meno di 3000 ettari di vigneto che portano il totale ristrutturato, nelle due programmazioni, a circa 4300 ettari, pari a circa il 19% del potenziale viticolo regionale.

La spesa complessiva per ristrutturare i 4300 ettari di cui sopra, dal 2001 ad oggi, ammonta a circa 40 Meuro.

Occorre continuare il processo di rinnovamento e di ammodernamento dei vigneti campani puntando a superare la frammentazione e la polverizzazione della

proprietà ma soprattutto alla valorizzazione ed al recupero delle varietà autoctone che garantiscono la produzione di vini di pregio a spiccata tipicità. L'obiettivo del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione vigneti è quello di un aumento della competitività dei produttori vitivinicoli e delle loro produzioni. Pertanto, alla luce delle problematiche della filiera vitivinicola della Regione Campania, delle sue potenzialità e dei punti di debolezza e nel rispetto del quadro normativo vigente e dei criteri previsti all'articolo 103 septvicies del Regolamento CE n. 1234/2007 in termini di condizionalità, gli obiettivi principali che il presente piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevede, sono:

- adeguamento dell'offerta alla domanda del mercato, evitando un aumento del potenziale produttivo ed ottemperando ai principi ispiratori della normativa comunitaria vigente;
- incremento qualitativo della produzione, con particolare riferimento alla materia prima (base ampelografica, corretta scelta varietale in funzione delle caratteristiche pedo-climatiche delle diverse zone viticole, tecniche colturali adeguate, ecc.);
- mantenimento e rafforzamento dell'identità delle produzioni nelle diverse zone rientranti nelle aree delimitate dai disciplinari di produzione, nonché di quelle a spiccata vocazionalità e ad elevato valore paesistico (Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina, Isole, Campi Flegrei, area vesuviana, ecc.);
- consolidamento delle percentuali di superficie idonea a produrre uve atte a dare vini a DO/IG, con conseguente riduzione delle superfici investite a vigneti atti a produrre uva per vino da tavola comune di bassa qualità;
- aumentare la quota dei vini IG favorendo lo sviluppo di vitigni autoctoni nelle zone di produzione ad IG;
- riduzione dei costi di produzione, soprattutto attraverso modifiche dei sistemi di allevamento per renderli adatti alla meccanizzazione totale o parziale (es. impiego di solforatrici, macchine agevolatrici per la raccolta, trattamenti antiparassitari, potatura semi meccanica ecc.);
- tecniche di coltivazione rispettose della salvaguardia dell'ambiente.

In sintesi si sosterrà un intervento di carattere migliorativo con aumento delle produzioni di qualità attraverso la sostituzione delle varietà non autoctone.

Gli indirizzi della politica vitivinicola regionale perseguono gli obiettivi del mantenimento dell'attuale potenziale produttivo, del miglioramento della qualità dei vini attualmente prodotti e della diversificazione della tipologia degli stessi vini.

Se i vini campani saranno in grado di collegarsi stabilmente con questo mercato orientato decisamente verso i vini tipici, potranno fare riferimento ad un mercato di enorme ampiezza, specie se rapportato al potenziale produttivo della Campania, nel quale esercitare un ruolo di primo piano, in linea con la grande tradizione enologica della Regione.

6. INDICAZIONI GENERALI DI INTERVENTO

In conformità agli obiettivi proposti, occorre promuovere la razionalizzazione delle superfici vitate atte a produrre uve da vino di qualità, sia sotto il profilo fisiologico, che gestionale, impiegando materiale vegetale certificato o standard, comunque prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite. Tuttavia, in caso di dimostrazione di mancanza di barbatelle certificate come

sopra definito, è possibile utilizzare materiale vegetativo prelevato nell'ambito della stessa azienda in cui sarà attuata la misura della ristrutturazione vigneti.

Particolare attenzione, poi, dovrà essere rivolta ai sesti di impianto, alle forme di allevamento, che dovranno essere, a secondo delle diverse situazioni ambientali, meno espanse, utilizzando forme verticali del tipo cordone speronato, a spalliera, guyot, ecc.

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti siano sforniti di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche certificate e il conseguente innesto deve essere effettuato utilizzando marze provenienti da impianti di piante madri marze (PMM) denunciati dai vivaisti e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente (Legge n. 1164/69 e successive modificazioni).

I richiedenti che vengono ammessi ai benefici previsti dal regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono responsabili della programmazione dei lavori e della realizzazione degli interventi ammessi, nonché di tutti i successivi obblighi ed adempimenti amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, derivanti e connessi alla presentazione della domanda di aiuto, alla tipologia di pagamento (a collaudo o anticipato), nonché alla realizzazione dei lavori stessi, sollevando la Regione Campania da eventuali responsabilità verso terzi. In caso di gravi inadempienze o omissioni si procederà, ove previsto, alla revoca del contributo secondo le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

6.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nelle presenti disposizioni le seguenti persone fisiche o giuridiche che, in base ad un legittimo titolo, conducono vigneti di uve da vino:

- imprenditori agricoli singoli e associati;
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute;
- cooperative agricole e sociali agricole;
- società agricole di persone o di capitali;
- altri soggetti comunque iscritti nella sezione speciale delle Imprese agricole presso la CCIAA.

Possono altresì beneficiare dell'aiuto comunitario i suddetti imprenditori che al momento della presentazione della domanda in oggetto detengono diritti di reimpianto in corso di validità o che hanno attivato la procedura per il rilascio di tali diritti secondo le procedure regionali. In quest'ultima fattispecie è obbligatorio che il procedimento di autorizzazione al trasferimento del diritto da parte della regione sia completato positivamente prima della valutazione di ammissibilità al pagamento della domanda.

I conduttori non proprietari dei vigneti oggetto di intervento devono allegare alla domanda il consenso della effettuazione della misura sottoscritto dal proprietario o dai proprietari delle superfici vitate oggetto di intervento (del rappresentante legale in caso di Società).

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di costituire o di aggiornare il Fascicolo Aziendale ai sensi del DPR. n. 503/99 e del D. Lgs. n. 99/2004, rivolgendosi ad un Centro di Assistenza Agricolo Autorizzato, cui si intende conferire mandato, oppure ad un Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l'Agricoltura della Regione Campania, competente per territorio.

Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del codice civile e successive modifiche ed integrazioni.

6.2 Aree di intervento e varietà consentite

Le aree territoriali di applicazione della misura ristrutturazione e riconversione, sono quelle individuate dai disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine (DO) e Indicazione Geografica (IG), riportati nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate.

Relativamente ai vitigni per le aree a DO è fatto obbligo di utilizzo delle varietà previste dai rispettivi disciplinari di produzione, iscritti al registro nazionale delle uve e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda le aree a IG, sono ammessi a beneficiare dei contributi, le varietà di vitigni idonei previste dai singoli disciplinari, iscritti al registro nazionale delle uve.

Ai fini della rivendicazione annuale e scelta vendemmiale tra le varie DO/IG consistenti sulle medesime aree produttive, i vigneti oggetto di ristrutturazione e riconversione vigneti dovranno essere iscritti allo schedario viticolo e dovranno essere idonei a concorrere alla produzione di una determinata tipologia di vino DO/IG, in relazione a quanto previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

6.3 Forme di allevamento

Le forme di allevamento ammesse sono esclusivamente quelle verticali (guyot, cordone speronato, a spalliera,) cortina semplice, ecc.

Per motivi legati alla conservazione del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, è ammessa deroga per le isole e le zone costiere (*per zone costiere sono da intendere le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina*) oppure, eventualmente, nelle zone soggette a determinati vincoli paesaggistici. In tali zone può essere utilizzata la forma di allevamento a tendone a seguito di esplicita richiesta e autorizzazione dell'Amministrazione Regionale.

6.4 Densità di impianto

Gli interventi da realizzare dovranno prevedere il rispetto della densità di minima di impianto pari a 3000 ceppi per ettaro, anche nei casi il disciplinare di produzione indichi una densità inferiore. Per la sola varietà FIANO, in considerazione dell'elevata vigoria, la densità di impianto può essere ridotta a 2.800 ceppi ad ettaro.

In caso di sovrainnesto la densità del vigneto esistente deve raggiungere almeno 2000 piante ad ettaro.

Nelle sole zone costiere e nelle isole, in caso di consociazioni con altre colture arboree tipiche (es. agrumi e olivo), sia per le DOP che le IGP, la densità di impianto può essere ridotta fino a 2500 piante/Ha.

I pali di sostegno devono essere preferibilmente in legno, possibilmente di castagno o di altra essenza forte. Nelle zone soggette a vincoli paesaggistici ed ambientali, nonché nelle isole e zone costiere, i pali utilizzati devono essere obbligatoriamente in legno e/o altro materiale ecocompatibile certificato.

Tabella 1 - Vini a Denominazione di Origine e relativi territori

Denominazione	Comuni
Aglianico del Taburno (DOCG) D.M. del 30/09/2011	Apollosa, Benevento (in parte), Bonea Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso, Ponte, Cautano, Vitulano, Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento.
Aversa o <i>Asprinio di Aversa</i> D.M. del 31/07/1993	Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano di Aversa, S. Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, tutti in provincia di Caserta, e Giugliano, Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli.
Campi Flegrei D.M. del 03/10/1994	Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, ed in parte Marano e Napoli.
Capri DPR del 07/09/1977	Tutto il territorio dell'Isola di Capri (NA).
Casavecchia di Pontelatone D.M. del 08/11/2011	Intero territorio amministrativo dei Comuni di Liberi e Formicola e parte dei Comuni di Pontelatone, Caiazzo, Castel di Sasso, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna e Ruviano, tutti in provincia di Caserta.
Castel San Lorenzo DPCM del 06/11/1991	Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto, ed in parte quello dei comuni di Aquara, Castelvita, Roccaddaspeide, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno.
Cilento DPR del 03/05/1989	Agropoli, Alfano, Ascea, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di SA
Costa d'Amalfi D.M. del 10/08/1995	Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini, tutti in provincia di Salerno.
Falanghina del Sannio D.M. del 30/09/2011	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento. Sono previste 4 sottozone: "Taburno", "Guardiola", "Sant'Agata dei Goti" e "Solopaca", con rispettive limitazioni territoriali delle zone di raccolta delle uve previste dal disciplinare di produzione.
Falerno del Massico DPR del 03/05/1989	Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Falciano del Massico, Carinola, tutti in provincia di Caserta.
Fiano di Avellino (DOCG) D.M. del 18/07/2003	Avellino, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, San Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Lapio, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, Montefalcione, tutti in provincia di Avellino.
Galluccio D.M. del 04/08/1997	Conca della Campania, Galluccio, Rocca d'Evandro, Tora e Picilli, Mignano Montelungo, tutti in provincia di Caserta.
Greco di Tufo D.M. del 18/07/2003	Tufo, Santa Paolina, Prata di P.U., Montefusco, Altavilla Irpina, Chianche, Petruro Irpino, Torrioni, tutti in provincia di Avellino
Irpinia D.M. del 13/09/2005	Intero territorio amministrativo della provincia di Avellino. E' prevista la sottozona "Campi Taurasini" con limitazione territoriale della zona di raccolta uve.
Ischia D.M. del 31/07/1993	Tutti i Comuni dell'Isola d'Ischia (NA).
Penisola Sorrentina D.M. del 03/10/1994	Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello, Massa Lubrense, Agerola, Vico Equense, e parte del territorio di Sant'Antonio Abate e Castellamare di Stabia, tutti in provincia di Napoli.
Sannio D.M. del 30/09/2011	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento. E' esclusa la tipologia "Falanghina". Sono previste 5 sottozone: "Taburno", "Guardiola", "Sant'Agata dei Goti", "Solopaca" e "Solopaca classico", con rispettive limitazioni territoriali delle zone di raccolta delle uve previste dal disciplinare di produzione.
Taurasi (DOCG) D.M. del 11/03/1993	Bonito, Taurasi, Castelfranci, Montemarano, Castelvetro sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, tutti in provincia di Avellino.
Vesuvio DPR del 13/01/1983	Boscotrecase, Trecase, San Sebastiano al Vesuvio e parte dei territori dei comuni di Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, tutti in provincia di Napoli.

Tab. 2 Vini da tavola ad Indicazione Geografica e relativi territori

Denominazione	Comuni
Benevento o <i>Beneventano</i> D.M. del 06/08/1997	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento.
Campania D.M. del 19/10/2004	Intero territorio amministrativo della Regione Campania.
Catalanesca del Monte Somma D.M. del 13/07/2011	Intero territorio amministrativo dei Comuni di San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Cercola, Pollena Trocchia, San'Anastasia, somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, tutti ricadenti nella Provincia di Napoli.
Colli di Salerno D.M. del 09/04/1996	Tutti i Comuni compresi nella parte collinare dell'intero territorio amministrativo della provincia di Salerno.
Dugenta D.M. del 22/11/1995	Intero territorio amministrativo del comune di Dugenta (BN).
Epomeo D.M. del 22/11/1995	Intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nell'isola d'Ischia (NA).
Paestum D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalunga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelvita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castel S. Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Roccadaspide Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, S. Angelo a Fosanella, Sapri, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di Salerno.
Pompeiano D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni in provincia di Napoli, esclusi quelli ricadenti nell'isola di Ischia.
Roccamonfina D.M. del 09/04/1996	Aree collinari del territorio amministrativo dei comuni di: Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Galluccio, Francolise, Calvi Risorta, Rocchetta e Croce Riardo, Pietramelara, Roccaromana, Pietravairano, Vairano Patenora, Presenzano, Tora e Piccilli, Marzano Appio, Mignano Montelungo, San Pietro Infine, Rocca d'Evandro, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Mondragone, Sparanise, Roccamonfina, tutti in provincia di Caserta.
Terre del Volturno D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati al Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia e Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, S.Maria La Fossa, Cancelli Arnone, Castelvoturno, Villa Literno, S.Tammaro, S.Maria C.V., Macerata Campania, Casapulla, S.Prisco, Casagiove, Portico, Recale, S.Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S.Maria a Vico, Arienzo, S.Felice a Cancelli, Curti, Casal di Principe, S.Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinano, Gricignano d'Aversa, Succivo, Orta di Atella, S.Marcellino, Trentola-Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S.Armino, Casapesenna, S.Marco Evangelista, tutti in provincia di Caserta. Giugliano, Qualiano e S. Antimo in provincia di Napoli

6.5 Superficie di intervento

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno e da considerarsi a progetto realizzato, è così stabilita:

- domanda singola: superficie minima a progetto ultimato Ha 0,50 ovvero 0,30 ha qualora la SAU vitata aziendale sia di almeno Ha 1,00;
- per le aziende che partecipano alle misure di un progetto collettivo, la superficie minima è di Ha 0,30.

Nessun contributo comunitario è erogato agli appezzamenti di terreno di superficie inferiore alle 10 are che formano corpi aziendali a sé stanti.

Il contributo è invece concesso nel caso di particelle inferiori alle 10 are che risultino contigue ad altre particelle vitate in modo da formare un unico corpo aziendale ammissibile all'intervento.

Per le isole e le zone costiere (*ovvero per le aree delimitate, oltre che da quelli dei vini isolani, dai disciplinari di produzione dei vini a DO: Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina*), la superficie minima di intervento è fissata in Ha 0,25.

Solo in tali zone l'intervento può riguardare unità vitate inferiori alle 10 are previste nelle altre zone.

Ai fini del raggiungimento della superficie minima ammissibile di cui sopra, nel conteggio è possibile il cumulo delle superfici di intervento di azioni diverse come l'utilizzo di diritti di reimpianto in portafoglio insieme all'estirpazione e reimpianto (es: utilizzo di un *diritto di reimpianto pari a Ha 0,20 + superficie vitata aziendale da ristrutturare tramite l'estirpo e il reimpianto pari a Ha 0,30 = superficie a progetto realizzato pari ad Ha 0,50*).

Ai fini del pagamento dell'aiuto, il contributo è concesso in base alla misura della superficie vitata calcolata secondo quanto previsto dall'art. 75 del Reg. CE n. 555/2008 (*superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari*).

La superficie vitata registrata nello schedario viticolo può anche essere superiore a quella eleggibile a premio (Reg. CE n. 555/2008, art. 75) poiché si deve tenere conto anche delle capezzagne, ove esistenti, oppure della tolleranza tecnica prevista dalla Circolare AGEA. In definitiva, la superficie pagabile nell'ambito di una delle misure di sostegno dell'OCM vino, può essere inferiore od al massimo pari a quella indicata nella domanda di aiuto e registrata nello schedario (superficie a GIS corrispondente a quella presente nel fascicolo). Pertanto, una domanda di pagamento potrà essere pagata per una superficie inferiore a quella richiesta senza, ovviamente, che ciò comporti perdita di potenziale viticolo aziendale e modifica della superficie vitata eleggibile nel fascicolo.

6.6 Esclusione dell'applicazione della misura RRV

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 che recita "*per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale*

si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite”;

- b) agli impianti viticoli che negli ultimi dieci anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi;
- c) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a:
 - 3000 ceppi/ettaro, per interventi su vigneti atti a produrre vino a DO/IG;
 - 2800 ceppi per la varietà Fiano.
 - 2500 ceppi/ettaro per interventi realizzati su vigneti delle isole e zone costiere;
- d) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti senza IG la cui destinazione, dopo l'intervento, rimane vino senza attitudine a produrre vino a DO/IG;
- e) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti da allevare a tendone o altre forme orizzontali, salvo deroga da concedere da parte dell'Amministrazione, per le isole e zone costiere;
- f) agli interventi di sovrainnesto con densità di impianto inferiore alle 2000 piante per ettaro.

6.7 Vincoli

Le superfici impiantate con il contributo di cui alle presenti disposizioni devono mantenere la destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate prima dei 10 anni a decorrere dalla data di comunicazione di fine lavori, pena la revoca ed il recupero del contributo comunitario concesso, maggiorato degli interessi legali, a decorrere dalla data di accertamento della violazione e fino alla data di restituzione.

I beneficiari sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, così come stabiliti dalla Regione Campania con DGR n. 434 del 16/03/2007, pena la riduzione o l'azzeramento dell'importo percepito ai sensi dell'art. 103 septuagiesimo del Regolamento CE n. 1234/2007.

I vincoli si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata, per tutto il periodo residuo del vincolo.

6.8 Modalità di pronuncia della decadenza

La procedura di revoca/decadenza totale o parziale del contributo è posta in essere dallo STAPA-CePICA competente e prevede:

- a) *la contestazione scritta (con raccomandata A/R) al beneficiario del venire meno dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione del contributo, con l'invito a fornire chiarimenti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Tale contestazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di revoca;*
- b) *l'ulteriore verifica, sulla base dei chiarimenti e/o della documentazione forniti dall'interessato, dell'esistenza dei presupposti della revoca mediante adeguata attività di accertamento (ad esempio: qualora il riscontro non possa avvenire in via documentale, mediante sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato);*
- c) *in caso di accertamento definitivo della mancanza dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione del contributo, il contributo deve essere tempestivamente revocato con provvedimento da parte dello STAPA-CePICA;*

- d)** *lo STAPA-CePICA provvede a contestare formalmente l'accertata inadempienza all'interessato, invitandolo a restituire, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione (raccomandata con avviso di ricevimento), le somme percepite ai quali vanno aggiunti gli interessi legali.*

La comunicazione di decadenza deve contenere i seguenti elementi:

- a) motivazioni (in fatto e diritto) del provvedimento con relativo verbale;*
- b) quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;*
- c) entità degli eventuali interessi;*
- d) procedure, modalità e termini per la presentazione del ricorso;*
- e) ecc.;*

6.9 Modalità e tempi di restituzione

In caso di restituzioni di somme da parte dei beneficiari per inadempienze, rinunce o economie di spesa, oppure in tutti i casi in cui non viene riconosciuto il diritto dell'aiuto anticipato, vengono riportate di seguito le modalità di restituzione (Circolare AGEA n. 14 del 06/04/2012).

La restituzione delle somme deve avvenire tramite pagamento effettuato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato con versamento sul c/c di contabilità speciale n° 1300 intestato ad "AGEA aiuti ed ammassi comunitari".

Le restituzioni possono anche essere effettuate dal beneficiario mediante bonifico bancario a favore di "AGEA, gestione aiuti e ammassi comunitari" - per il tramite della Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato, utilizzando il numero IBAN: IT73W0100003245350200001300, avendo cura di indicare nella causale il numero di domanda di pagamento, la campagna di pagamento e la motivazione del versamento (capitale, interessi, sanzioni, economie di spesa).

Nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto anticipato non restituisca le somme dovute nei tempi stabiliti dalla comunicazione di contestazione, l'AGEA, a seguito di richiesta regionale, provvede al recupero delle somme tramite l'escussione della polizza fideiussoria.

Qualora non sia possibile recuperare l'importo attraverso le procedure sopradescritte, l'AGEA provvede all'emanazione di apposito decreto ingiuntivo e, in mancanza di restituzione, all'iscrizione al Ruolo ed all'attivazione delle procedure previste dalla normativa in tema di riscossione coattiva a favore della Pubblica Amministrazione.

Si precisa che sulla base della legge n. 289 del 27/12/02 - Art. 25 - comma 1 e 4, non vengono richieste restituzioni di importi indebitamente percepiti inferiori o uguali a 12 Euro e non sono concesse erogazioni per importi inferiori a 12 Euro.

6.10 Modalità di calcolo degli interessi

Nell'ambito del recupero di somme indebitamente erogate, come indicato anche nel capitolo 15 del presente documento, alla restituzione del capitale devono applicarsi gli interessi che sono calcolati in base al tasso legale vigente al momento della notifica all'imprenditore dell'obbligo di restituzione.

Il periodo di tempo (giorni) da prendere in considerazione per calcolare gli interessi è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione e quello della data di pagamento dell'aiuto da parte di AGEA (data del bonifico bancario).

Come indicato nella circolare AGEA di Coordinamento ACIU.2007.1039 del 7/12/2007 si riportano qui di seguito le differenti disposizioni per calcolo degli interessi:

- a) per i casi passati in giudicato in cui la sentenza del Tribunale ha indicato l'importo degli interessi, si applicherà tale importo;
- b) se il regolamento della misura in oggetto prevede specifiche disposizioni per il calcolo degli interessi, si applicheranno tali disposizioni;
- c) per tutti gli altri casi si applicheranno le disposizioni previste dalle norme nazionali secondo quanto stabilito dall' art. 2033 del codice civile che dispone: "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede (Art.1147 c.c.), dal giorno della domanda."

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio riguardante le irregolarità accertate nell'ambito del FEAGA e del FEARS si richiama l'attenzione anche sugli articoli 14 e 29 della legge 4 giugno 2010 n. 96 (comunitaria 2009 - G.U. del 25/06/2010 n. 146) che hanno modificato la legge n 898/1986.

7. AZIONI AMMISSIBILI

Il conduttore che intende richiedere il sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti deve possedere i requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda. I diritti ammissibili sono:

- diritto di reimpianto;
- reimpianto anticipato;
- acquisizione di diritto di reimpianto.

Le azioni ammissibili, di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale del 08/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riguardano:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	AZIONE	DESCRIZIONE DELL'AZIONE
A <u>Riconversione varietale</u> cambio di varietà di vite ritenute di maggior pregio enologico o commerciale sullo stesso o altro appezzamento	A1	Estirpazione e reimpianto di vigneto con diversa varietà di vite rispondente al mercato.
	A2	Reimpianto con diritto realizzato sullo stesso o altro appezzamento, con diverse varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	A3	Reimpianto anticipato di una diversa varietà di vite
	A4	Sovrainnesto di vigneto di età massima di 10 anni, in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
B <u>Ristrutturazione</u> la ristrutturazione consiste nel miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto	B1	Estirpazione e reimpianto con stessa varietà di vite di un vigneto da realizzare: - sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione - in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.
	B2	Reimpianto con diritto realizzato sulla stessa particella e stessa varietà di vite ma con modifiche al sistema di allevamento;
	B3	Reimpianto anticipato mantenendo la stessa varietà di vite: • in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche; • senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di allevamento della vite
C <u>Adeguamento del vigneto</u> miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto	C	Adeguamento e modifica della forma di allevamento per il passaggio dalle forme orizzontali espanse (tendone, pergola, raggiera, ecc.) a forme verticali, infittimento di barbatelle per adeguare il sesto ai disciplinari di produzione, adeguamento delle strutture di sostegno (pali e fili di ferro).

Per quanto concerne il **sovrainnesto**, l'azione può essere ammessa solo su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, con non meno di 2000 piante ad ettaro, in buono stato vegetativo. L'età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto non può superare i 10 anni. Le marze per effettuare le operazioni di sovrainnesto devono provenire da vivai autorizzati e devono essere rispondenti alle norme in materia fitosanitaria.

Con l'azione B3 di **reimpianto anticipato**, si favorisce la coesistenza del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare, per un massimo di 3 campagne dalla messa a dimora delle viti. Tale azione è consentita solo qualora il richiedente dimostri di non possedere diritti di impianto ovvero in numero non sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato.

L'impegno del produttore ad estirpare un vigneto in coltura pura di una equivalente superficie vitata entro il termine di 3 campagne, viene garantito da una fidejussione bancaria o assicurativa, **a favore della Regione Campania**, fissata forfettariamente in euro 10.000,00 (diecimila) per ettaro di durata non inferiore alle 3 campagne considerate. Per detta azione non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito di cui al punto 8 del presente provvedimento.

Per quanto riguarda la misura **Ristrutturazione**, ed in particolare l'azione C "**adeguamento**" del vigneto obsoleto a forme di allevamento più idonee alla meccanizzazione o adeguamento delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione, sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

1. modifica della forma di allevamento per il passaggio dalle forme orizzontali espanse (tendone, pergola, raggiera, ecc.) a forme verticali che mirano ad una riduzione quantitativa delle produzioni a vantaggio della qualità;
2. sostituzione di pali in legno trattato di testata del diam. 14/16 cm e lunghezza ml 3,00 max n. 40 pali/ettaro;
3. sostituzione di pali intermedi in legno trattato di testata del diam. 8/10 cm e lunghezza ml 2,50 - max n. 300 pali/ettaro;
4. filo di ferro max 300 Kg/ettaro;
5. infittimento del numero di barbatelle per adeguare il sesto di impianto ai disciplinari di produzione, per riportare la densità minima a quella prevista dal presente Piano o in caso di ripristino di vigneti danneggiati, nella misura di max 1000 barbatelle che corrisponde a circa il 30% del numero di barbatelle della densità minima di impianto prevista.

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 555/2008, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione il rinnovo normale dei vigneti a fine ciclo di vita naturale, ovvero il reimpianto della vite sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo il medesimo sistema di allevamento della vite.

In conformità al combinato disposto di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 85 *decies*, paragrafo 5, ed al regolamento (CE) n. 555/2008, art. 64, paragrafo 1, l'esercizio di diritti di reimpianto parzialmente o totalmente trasferiti da un'altra azienda non deve comportare un aumento globale del potenziale produttivo viticolo aziendale. I tal caso si provvede ad una riduzione della superficie per non alterare il potenziale viticolo.

Non sono ammessi contributi per interventi atti a realizzare impianti irrigui.

Ai fini della Ristrutturazione dei vigneti per l'annualità 2012/2013, non si applica il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 novembre 2012 n. 826.

8. SOSTEGNO COMUNITARIO E SPESA FORFETARIA

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è versato dall'AGEA Organismo Pagatore e può essere erogato soltanto nelle forme di:

- **contributo** per i costi di ristrutturazione e riconversione del vigneto, differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento;
- **compensazione per i mancati redditi** (M.R.) conseguenti alle azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate o il reinnesto.

In applicazione del regolamento (CE) n. 555/2008, articolo 9, paragrafo 2 l'erogazione del sostegno è effettuata:

- **a collaudo**, per gli interventi realizzati entro l'anno finanziario cui si riferisce la domanda e comunque non oltre il 31 maggio.
- **con anticipazione** delle somme spettanti a condizione che il beneficiario costituisca una cauzione (polizza fidejussoria) a favore dell'AGEA, pari al 120% del sostegno stesso. A tale garanzia si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 282/2012 della Commissione del 28/03/2012.

In tal caso gli interventi possono essere realizzati al massimo entro la fine della seconda campagna a decorrere da quella del pagamento anticipato da parte di AGEA.

Per quanto riguarda il calcolo della campagna in cui avviene il pagamento si prende a riferimento la data del decreto di pagamento in cui il beneficiario è stato inserito.

Il contributo alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti è erogato in forma forfettaria e comunque in misura non superiore al 75% dei costi di cui alle schede 1 e 2 che formano parte integrante delle presenti disposizioni (Reg. 1083/2006 - Regioni Ob. Convergenza).

Tale contributo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011/2012, non può essere superiore a 13.500,00 €/ha (DM 6822 del 13/10/2011) come media del contributo regionale, nel senso che tale media va calcolata su tutte le domande ammesse della Regione, comprensiva dei mancati redditi, nella campagna di pagamento e non sul singolo progetto.

Il sostegno comunitario comprende il contributo e (laddove la singola azione lo preveda) i M.R. dovuti all'estirpazione del precedente vigneto, o al sovrainnesto, come specificato al successivo punto b).

I M.R. riconosciuti, come riportato nella tabella dei costi a pagina 23, possono oscillare da un minimo ad un massimo in funzione della tipologia di azione, di altri fattori economici, ecc., fermo restando che il contributo medio concedibile non può superare i 13.500,00 €/ha, nel senso sopra indicato.

b) La compensazione ai produttori per i mancati redditi (M.R.), in conseguenza della estirpazione del precedente vigneto o in caso di sovrainnesto è riconosciuto nella misura massima del 100%, sulla base dei prezzi di riferimento delle uve forniti annualmente dall'ISMEA ai fini della determinazione del valore delle

produzioni assicurabili ai sensi della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e sulla base della resa media delle uve dedotta dalle dichiarazioni di raccolta delle uve di cui all'art. 2 del Reg. CE n. 1282/2001, riferita al quinquennio 2003/2007. Tale indennizzo non è cumulabile con altri sostegni comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni.

Per le azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate (A1, A4 e B1), l'indennizzo per le perdite di reddito è computato complessivamente per due campagne.

Per le azioni che prevedono la pratica del sovrainnesto, l'indennizzo per le perdite di reddito si calcola per una sola campagna viticola.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2009/2010, le perdite di reddito per le azioni A1 e B1 riconosciute vanno da un minimo di € 500,00/ha all'anno, da riconoscere per 2 anni (per un totale di € 1.000,00), ad un massimo di € 900,00/ha all'anno, sempre da riconoscere per 2 anni (per un totale di € 1.800,00).

La corresponsione delle perdite di reddito per la misura A4 (sovrainnesto) è calcolata per una sola campagna viticola ed è pari ad un minimo di 400€/ha e un massimo di 750 €/ha, in funzione dell'importo del contributo forfettario medio per ettaro che non deve superare i 13.500,00 euro. Tale importo medio deve intendersi in riferimento alla media di tutte le domande regionali ammesse nella campagna di pagamento.

Procedura di controllo SPESA FORFETTARIA e costo effettivo dei progetti

Per importo forfettario si intende l'importo massimo da corrispondere al beneficiario, a secondo del tipo di azione, come indicato nella tabella Contributo forfettario massimo ad ettaro riportata alla pagina 23 del presente documento.

In altri termini l'importo massimo del contributo concedibile riportato nella richiamata tabella è calcolato su base forfettaria, ovvero, calcolato come percentuale del totale dei costi massimi riconoscibili (spesa) per le diverse operazioni e materiali, riferiti al vigente prezziario delle opere di miglioramento materiale della Regione Campania.

Si precisa che anche se il contributo è calcolato su base forfettaria la rendicontazione delle spese effettuate, ai fini del riconoscimento del contributo, deve essere analitica e certificata.

Per quanto riguarda gli importi della spesa, l'approccio forfettario, in linea con quanto indicato dai Servizi della Commissione Europea, comporta che "il controllo delle fatture per la determinazione dell'importo finale dell'aiuto non sia necessario ai sensi della normativa comunitaria ..". Tuttavia, le fatture relative alle spese sostenute devono sempre essere presentate. E' sempre necessario verificare, esaminando la data delle fatture, che l'operazione non sia stata realizzata antecedentemente alla data di presentazione della domanda di adesione alla misura. Inoltre, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, le fatture sono necessarie per verificare la corrispondenza del prezzo di acquisto dei mezzi tecnici ai prezzi previsti dal prezziario regionale delle opere di miglioramento fondiario.

A seguito delle indicazioni dei Servizi della Commissione Europea è necessario che la Regione effettui anche la verifica del costo effettivo per ogni produttore, una volta portato a termine il progetto, in modo da verificare che il contributo comunitario erogato per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 75% (Regioni di convergenza) rispetto alle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute.

La procedura per tale controllo è la seguente: alla comunicazione di termine lavori e richiesta di collaudo, il beneficiario deve allegare, oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal Piano regionale, anche un prospetto consuntivo (foglio di calcolo excel) delle opere realizzate, dove nella prima colonna si indicano (per ogni riga) le singole operazioni effettuate e i materiali acquistati (preparazione del terreno, pali, barbatelle, filo di ferro, analisi del terreno, ecc.) con l'indicazione (in una successiva colonna) dei costi sostenuti (come da fatture quietanzate), nonché le voci di costo dei lavori realizzati in economia (scavo buchette, squadratura, messa a dimora, lavorazioni, ecc.), nonché una colonna relativa al contributo richiesto per ogni singola operazione.

Il totale dei costi sostenuti (diretti e indiretti) rappresenta la spesa sostenuta dal beneficiario per la realizzazione del progetto cui si applicano le percentuali per il calcolo del contributo in funzione dell'Azione realizzata.

Alla richiesta di collaudo bisogna allegare la documentazione fiscale, quietanzata, giustificativa delle spese sostenute e l'eventuale dichiarazione comprovante i lavori effettuati in economia (possessione della trattrice, disponibilità manodopera aziendale, ecc.).

Per le spese in economia, in particolare, nella relazione tecnica da allegare alla comunicazione di termine lavori, devono essere dettagliate le operazioni svolte con la descrizione dei mezzi aziendali utilizzati, i libretti di circolazione ecc. Le operazioni eseguite in economia vengono valutate ai fini del controllo della spesa entro i limiti dei costi previsti per le diverse operazioni.

La documentazione fiscale e l'eventuale documentazione/dichiarazione comprovante i lavori effettuati in economia servono a verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 75% rispetto alle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute.

Ai fini del controllo della spesa la valutazione viene considerata in negativo se dalla descrizione il mezzo proprio utilizzato non risulta idoneo alla operazione svolta.

Per le domande con pagamento anticipato, qualora il contributo comunitario pagato risultasse superiore al limite suddetto, lo STAPA competente provvederà, secondo la procedura "denuncia di sinistro" a richiedere ai beneficiari la restituzione delle somme indebitamente versate, come descritto al paragrafo 15 delle presenti DRA.

Nel controllo della spesa forfettaria bisogna tener conto dei prezzi riportati nel vigente prezzo delle opere di miglioramento materiale della Regione Campania (Decreto Dirigenziale del 26/10/2010, n. 281 - A.G.C. 11 - Settore 02) nonché dei reali prezzi di mercato dei beni e servizi. In pratica se il corrente prezzo di

mercato di una barbatella è palesemente inferiore al prezzo riportato nel prezzario, a parità di condizioni va ammesso il prezzo di mercato.

Ai fini del riconoscimento della spesa, i lavori in economia necessari per la messa a dimora delle barbatelle o la sistemazione dei materiali acquistati, possono essere riconosciuti nella misura massima del 60% del valore della voce di costo indicata nel prezzario per ogni singolo materiale di riferimento (pali, ferro, barbatelle, ecc.).

Ad esempio: le barbatelle, nel prezzario regionale sono ammesse ad un prezzo di € 2,65 (inclusa squadratura, scavo buchetta, messa in opera, fallanze, ecc.). Pertanto, per le barbatelle i lavori in economia possono essere riconosciuti nella misura massima del 60% del loro prezzo riconosciuto, ovvero nella misura massima di € 1,59 (60% di € 2,65). La cosa importante è non superare il valore totale di € 2,65 (tra prezzo pagato + lavori in economia di messa in opera). In altri termini se il prezzo pagato per la barbatella è tra € 1,00 ed € 1,06 si può riconoscere fino ad un massimo di € 1,59 come spesa in economia. Se il prezzo della barbatella supera il valore di € 1,06 potrà essere riconosciuta una spesa massima in economia sempre di € 1,59 e l'eventuale prezzo pagato in più è a carico del beneficiario.

Nella tabella che segue è riportato il riepilogo dei costi massimi riconoscibili ad ettaro e il relativo sostegno forfettario concedibile distinto per azione (importo forfettario) che nella media di tutte le domande ammissibili per una data campagna di pagamento non deve essere superiore ad € 13.500,00.

La differenza tra il costo massimo ed il sostegno comunitario per la realizzazione dell'investimento è a carico del richiedente.

Contributo forfettario massimo ad ettaro in funzione della pendenza (< o > al 15%)

Codice Azione	COSTO DELLE OPERE (in funzione della pendenza)		Totale costi massimi riconoscibili (A+B) €/Ha	Contributo %	Indennizzo perdite di reddito €/Ha (riferito a due campagne)	Sostegno comunitario o contributo massimo concedibile [(CxD)+E] €/Ha
	Estirpazione vigneto €/Ha	Realizzazione lavori e spese tecniche €/Ha				
	A	B	C	D	E	
A1	1.092,87 1.258,47	16.918,52 17.423,48	18.011,39 18.681,95	70	min 1.000,00 max 1.800,00	13.607,97 14.877,37
A2	-	16.831,09 17.322,80	16.831,09 17.322,80	70	-	11.781,76 12.125,96
A3	-	16.831,09 17.322,80	16.831,09 17.322,80	70	-	11.781,76 12.125,96
A4	-	5.168,00	5.168,00	65	min 400,00 max 750,00	3.759,20 4.109,20
B1	1.092,87 1.258,47	16.918,52 17.423,48	18.011,39 18.681,95	70	min 1.000,00 max 1.800,00	13.607,97 14.877,37
B2	-	16.831,09 17.322,80	16.831,09 17.322,80	70	-	11.781,76 12.125,96
B3	-	16.831,09 17.322,80	16.831,09 17.322,80	70	-	11.781,76 12.125,96
C	-	11.548,00	11.548,00	65	-	7.506,20

L'Azione A4 può essere cumulata con l'Azione C, limitatamente alle tipologie di lavori che prevedono la sostituzione dei pali e del filo di ferro (vedi tabella 4 a pagina 46).

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai sensi dell' articolo 2, comma 1 del decreto del MIPAAF dell'8 agosto 2008 n. 2553 e s.m.i., l'AGEA Coordinamento e l'AGEA Organismo Pagatore definiscono d'intesa con le Regioni e Province Autonome le modalità applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni. Per la campagna 2012/2013 si applicano le Istruzioni Operative di cui alla Circolare AGEA n. 40 del 30/10/2012.

Per consentire la più ampia partecipazione dei viticoltori alla misura, il Settore IPA attraverso questo Piano, definito anche Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA), definisce i termini di presentazione della domanda che decorrono dalla data di apertura dell'applicativo sul portale www.sian.it da parte di AGEA, e comunque successivamente all'approvazione delle presenti disposizioni, fino **al 30 gennaio 2013**. Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre tale data non sono ricevibili, salvo eventuali proroghe.

Si precisa che anche per gli organismi collettivi, la domanda va presentata da ogni singolo beneficiario che, in caso di pagamento anticipato, presenta singola polizza

fidejussoria. Nell'istanza deve essere presente un elenco di tutti i soggetti che partecipano al progetto collettivo, i dati anagrafici e l'ubicazione dell'Organismo collettivo, il timbro e la firma del rappresentante legale dello stesso Organismo. Il contributo è corrisposto direttamente al singolo beneficiario.

Le domande vanno presentate esclusivamente, tramite le procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA Organismo Pagatore, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) o presso la Regione dove è detenuto il fascicolo aziendale.

10. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

E' condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il *Fascicolo aziendale* costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. n. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali, nonché aver eventualmente provveduto al suo aggiornamento.

La costituzione del *Fascicolo aziendale* consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa, il cui fine è quello di "snellire" i procedimenti di controllo connessi all'erogazione dei pagamenti.

Pertanto anche l'erogazione, da parte di AGEA in qualità di Organismo pagatore, del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è subordinata alla avvenuta costituzione ed aggiornamento del *Fascicolo aziendale* sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

L'avvenuta costituzione e l'eventuale aggiornamento del *Fascicolo aziendale* nonché la totale corrispondenza tra i dati riferiti alle superfici interessate agli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti indicate in domanda con quelli presenti sia nel medesimo *Fascicolo aziendale* sia con quelli presenti nello schedario viticolo in ambito SIAN, rappresenta condizione indispensabile al fine dell'istruttoria della domanda presentata.

Nella costituzione del suddetto fascicolo aziendale, il beneficiario dovrà necessariamente indicare le proprie coordinate bancarie (IBAN) ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario. Al riguardo si rappresenta che dal 2010 AGEA attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai produttori nelle domande di pagamento, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento stessa. Si evidenzia che l'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento (la cointestazione del conto è ammissibile).

10.1 *Regolarità delle superfici e obblighi del viticoltore*

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario le superfici vitate oggetto dell'intervento devono:

- a) essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli. Le superfici vitate regolarizzate a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, sono

ammissibili al regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti a condizione che siano disponibili i documenti giustificativi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dall'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008;

- b) non avere beneficiato di altre agevolazioni finalizzate ad interventi strutturali disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi dieci anni;
- c) risultare in regola ed essere inserite nel fascicolo aziendale ed allineate con lo schedario viticolo.

10.2 Regolarità contributiva e altri obblighi del viticoltore

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario è necessario che il beneficiario (o il singolo richiedente in caso di domande collettive):

- a) sia in regola con i contributi assicurativi e previdenziali, da autocertificare ai sensi del DPR 445/2000;
- b) sia in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole ai sensi del DPR 581 del 7 dicembre 1995, da autocertificare ai sensi del DPR 445/2000;
- c) abbia presentato, almeno nella campagna precedente, la *dichiarazione obbligatoria di raccolta delle uve e di produzione del vino*, di cui al regolamento (CE) n. 436/2009, nonché del DLgs 61/2010 e del DM di attuazione del 16/12/2010. In caso di omissione di presentazione per cause di forza maggiore così come definito dalla normativa comunitaria, la prescritta documentazione comprovante la causa di forza maggiore;
- d) possieda una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita (da indicare nella relazione tecnica da allegare alla domanda).

I soggetti titolari di aziende non vitate che intendono iniziare l'attività viticola sono esonerati, ovviamente, dall'obbligo di aver presentato la *dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino*.

Alla domanda di aiuto va allegata la seguente documentazione che costituisce requisito essenziale per l'ammissibilità della stessa:

- Autocertificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA, alla regolarità contributiva e alla regolarità delle superfici vitate;
- nel caso di non obbligatorietà di iscrizione alla C.C.I.A.A. (D.L. 3 ottobre 2006 n. 262), dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 sul volume di affari prodotto nell'anno precedente o di quello che si prevede realizzare, nel caso si tratti di inizio di attività;
- breve relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, da cui si evincano le caratteristiche del vigneto sul quale si interviene (sesto di impianto, varietà ecc.), le varietà di uve da sostituire e l'indicazione di quelle che si intendono utilizzare nel nuovo impianto, il sesto e la densità di impianto che si adotteranno, la forma di allevamento, la particella da dove eventualmente si estirpa quella su cui si intende reimpiantare, ed ogni altra utile indicazione. Ai fini del calcolo del contributo da erogare, nella relazione deve anche essere indicato se il terreno sul quale si realizza l'intervento presenta una pendenza inferiore o superiore al 15%. Inoltre bisogna indicare se l'azienda ha già beneficiato di contributi per la RRV negli ultimi 10 anni e, in caso di esito positivo, le particelle e le unità vitate in ambito aziendale su cui sono stati realizzati gli interventi.

- Ai fini del calcolo della pendenza deve essere presentata una tavola della zona con le curve di livello o altra planimetria dalla quale si evinca la percentuale inferiore o superiore al 15% di pendenza.
- planimetria in scala 1:500 o altra scala idonea con l'indicazione delle particelle dalle quali si estirpa e le particelle sulle quali si impianta il nuovo vigneto, compreso il senso dei filari e il sesto di impianto;
- copia autenticata nelle forme di legge, del titolo attestante il possesso del diritto di reimpianto in portafoglio in corso di validità proveniente dall'estirpazione precedente di una equivalente superficie vitata e/o possesso di un valido diritto di reimpianto acquistato da altro produttore o prelevato dalla riserva regionale;
- dichiarazione di assenso rilasciata dal proprietario o dai proprietari del terreno oggetto di intervento. Nel caso in cui il terreno è di proprietà di una Società, la dichiarazione di assenso dovrà essere rilasciata dal rappresentante legale.

La documentazione cartacea obbligatoria, da allegare alla domanda di aiuto, va presentata al CAA presso cui si compila la domanda (o all'Ufficio regionale-STAPA).

Ai fini dell'istruttoria di competenza Regionale (STAPA-CePICA), il CAA ha l'obbligo di trasmettere tutta la documentazione cartacea alla Regione entro il 6 febbraio 2013, salvo eventuali proroghe.

11. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

11.1 Istruttoria

Con l'istruttoria della domanda, che prevede controlli documentali e, se del caso, controlli in campo, è verificato ed accertato se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessione di aiuti comunitari e se gli interventi programmati sono conformi al *Piano regionale* e alle successive disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del medesimo. Questa fase si conclude con la redazione di una lista di controllo e nel caso di controlli in campo di un verbale, con giudizio positivo o negativo di approvazione, per tutte le domande presentate.

L'approvazione o la non approvazione della domanda è oggetto di formale comunicazione all'interessato.

La comunicazione di approvazione della domanda non costituisce atto di concessione del finanziamento in quanto subordinato alla graduatoria regionale di merito delle domande finanziabili, sulla base delle risorse finanziarie assegnata alla Regione Campania, redatta dal Settore Interventi per la Produzione Agricola.

Il procedimento è concluso con la comunicazione di non ammissibilità della domanda o con il pagamento dell'aiuto, salvo diverse scadenze di carattere comunitario o nazionale.

11.2 Eleggibilità delle spese

Sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda, così come previsto dall'art. 2 del DM n. 6822 del 13 ottobre 2011.

Non sono eleggibili le spese sostenute successivamente al termine ultimo di realizzazione dei lavori, salvo eventuali proroghe concesse al beneficiario. Sono ammesse a contributo solo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi.

11.3 Varianti e Proroghe

Sono consentite, successivamente alla presentazione delle domande piccole variazioni rispetto al progetto originario (es. varietà, orientamento dei filari, tipologia di materiali, ecc.) sempreché, non costituiscano né variazione del punteggio né variazioni delle tipologie d'intervento.

Nel caso le modifiche comportino una variazione della particella ammessa in domanda, una variazione di punteggio o una modifica sostanziale del progetto, le stesse varianti devono essere preventivamente richieste dal beneficiario e autorizzate dallo STAPA competente per territorio. In caso contrario, sarà avviato il procedimento di decadenza e revoca del beneficio assegnato, con il recupero delle somme già eventualmente concesse.

Eventuali modifiche della tipologia di pagamento della domanda iniziale, es: da collaudo a fidejussione, devono essere autorizzate da AGEA per il tramite del Settore IPA.

Proroga del termine di esecuzione lavori: come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, le cause di forza maggiore devono essere intese nel senso di *"circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non sarebbero potute essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà"*.

Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto del termine di realizzazione dei lavori e, quindi, degli impegni assunti, costituisce un'eccezione alla regola generale del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario con la sottoscrizione della domanda.

In tutti i casi in cui non è possibile realizzare i lavori entro i termini previsti, i beneficiari del contributo sono obbligati a darne immediata comunicazione all'Ufficio STAPA territorialmente competente, motivandone le cause.

L'Ufficio territorialmente competente, a seguito di adeguata istruttoria tecnico-amministrativa, fornirà al Settore IPA, per gli adempimenti di competenza, il proprio parere sul rilascio o meno della proroga.

12. GRADUATORIA REGIONALE E CRITERI DI PRIORITÀ

Ai fini della concessione del sostegno comunitario viene redatta, sulla base delle graduatorie provinciali formulate dai competenti STAPA-CePICA, una graduatoria regionale di merito. La graduatoria regionale di merito delle domande ammesse è definita attribuendo, a ciascuna delle domande approvate, un punteggio in osservanza della sotto riportata *Tabella dei criteri di selezione*.

Detti singoli punteggi sono stati determinati nel rispetto delle finalità del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ossia di aumentare la competitività dei produttori regionali di vino.

La graduatoria regionale di merito delle domande ammesse è definita attraverso la redazione di un elenco riepilogativo delle domande approvate e finanziabili ordinato secondo un punteggio decrescente.

Tabella dei criteri di selezione

Descrizione Priorità riconosciuta	Punteggio
Giovane imprenditore con età minore di 40 anni. In caso di Società o Cooperativa si considera l'età anagrafica del rappresentante legale che sottoscrive la domanda.	10
Aziende con rapporto prevalentemente vitivinicolo - Sup. vitata/SAU > del 50%	10
Aziende vitivinicole che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali	4
Maggiore densità di impianto: - da 3000 a 4000 ceppi - oltre 4000 ceppi	3 6
Il soggetto che conduce con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto	5
Il soggetto che conduce con i criteri dell'agricoltura integrata (Reg. CE n.1698/2005 Misura 214 o certificazione volontaria) la SAU aziendale a vigneto	2
Cooperative e/o soggetti che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96.	3

A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, possiedono l'età anagrafica inferiore.

Nel caso in cui il richiedente sia una Società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del rappresentante legale.

Gli STAPA-CePICA, a seguito dell'approvazione della graduatoria regionale, comunicano ai beneficiari, a mezzo raccomandata A/R l'ammissibilità del sostegno comunitario alla RRV, redatto conformemente allo schema allegato alle presenti disposizioni *Modello A (Modello A1 per la tipologia di domande a collaudo)*, unitamente alla seguente documentazione:

- schema di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante "l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti" (*Modello 1*);
- schema di comunicazione "*Termine lavori e richiesta di accertamento finale*" (*Modello 2*).

Per i beneficiari, le cui domande, a seguito dell'istruttoria tecnico amministrativa non dovessero essere ammissibili, gli STAPA-CePICA competenti provvederanno ad inviare loro apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R, sulla base del Modello B allegato alle presenti disposizioni.

La graduatoria regionale delle domande ammesse e finanziabili, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, ha validità nell'esercizio finanziario (FEAGA) cui si riferisce, cioè quello riguardante i pagamenti realmente effettuati dall'AGEA tra il 16 ottobre di ciascun anno ed il 15 ottobre dell'anno successivo.

L'ultima domanda in graduatoria finanziabile con le risorse disponibili, può essere ammessa a finanziamento anche in modo parziale, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Tuttavia, il pagamento delle domande ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse economiche, è possibile qualora a livello regionale si rendano disponibili ulteriori risorse nell'ambito del medesimo esercizio finanziario (rinunce, revoche, rimodulazione tra le misure del PNS Vino).

Le domande non pagate negli esercizi finanziari precedenti per mancanza di fondi o per altre motivazioni, possono essere liquidate nella successiva campagna di pagamento a valere sui fondi assegnati nell'esercizio finanziario successivo.

In caso di richiesta di rinuncia alla misura, formalizzata dopo la data di pubblicazione della graduatoria regionale di merito, salvo casi di forza maggiore, ne consegue l'impossibilità a poter presentare nuova domanda di adesione alla misura RRV nell'esercizio finanziario successivo da parte del medesimo soggetto.

13. TERMINE LAVORI E CONTROLLI

I controlli vengono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Campania, AGEA Coordinamento e AGEA Organismo pagatore nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

In particolare, il controllo delle superfici interessate si avvale base grafica dello schedario viticolo (GIS).

Ai fini della liquidazione del sostegno comunitario previsto dal presente *Piano regionale*, il sistema di controllo si avvale, inoltre, del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, istituito dal regolamento CEE 3508/1992, che permette di verificare se i dati forniti dal richiedente, tramite la domanda o la documentazione ad essa allegata, siano congruenti con le informazioni contenute nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

E' inoltre verificato il rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzazione interventi, obblighi, ecc.) assunti dal singolo richiedente con la sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario e in eventuali momenti successivi.

ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

Successivamente al ricevimento della comunicazione da parte dello STAPA territorialmente competente, e comunque entro il termine indicato, il beneficiario trasmette al medesimo STAPA la seguente documentazione (per le tipologie di domande con pagamento anticipato):

- dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante "l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti". Detta dichiarazione è redatta utilizzando lo schema di cui al *Modello 1* sopra citato.

Ad avvenuta presentazione da parte dei beneficiari di detto Modello 1 lo STAPA provvede alla registrazione, con apposita procedura, sul portale SIAN);

- garanzia fidejussoria a favore dell'OP AGEA, finalizzata alla erogazione dell'anticipazione totale del sostegno comunitario alla RRV. Detta garanzia deve essere redatta in conformità alle procedure dell'OP AGEA dettate per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo rurale e della RRV tramite portale SIAN.

Le garanzie fideiussorie dovranno essere rilasciate, a favore dell'OP AGEA, da Istituti bancari o da Compagnie di Assicurazione ed in tal caso quest'ultime devono figurare nell'elenco ufficiale delle "Imprese vigilate" dall'ISVAP consultabile sul sito internet www.isvap.it.

Sull'argomento si rimanda a quanto precisato al punto 10.2 "Garanzie fideiussorie ed Enti garanti" circolare AGEA, Ufficio Monocratico, n. 4, prot. n. AGEA.AMU.261 del 25 febbraio 2010, (omissis.....*Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima....omissis*) nonché, per maggiori dettagli, alla circolare dell'OP AGEA n. 18 prot. n. 697/UM del 19 marzo 2009 e sue successive modifiche ed integrazioni disponibile sul sito dell'AGEA www.agea.gov.it .

N.B.: qualora la documentazione di cui sopra non viene prodotta dai soggetti interessati con le modalità ed entro i termini prescritti, lo STAPA non dà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del contributo da parte dell'OP AGEA e dispone, conseguentemente, la revoca.

La revoca è notificata all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e, per conoscenza al Settore IPA, entro trenta giorni lavorativi successivi al superamento dei termini di presentazione della documentazione.

Lo STAPA, ad avvenuta presentazione della documentazione e nel rispetto degli adempimenti previsti dall' AGEA, provvede a:

- accertare la completezza della documentazione prodotta dai soggetti interessati;
- verificare la regolarità della garanzia fideiussoria ed in particolare la presenza delle sottoscrizioni in originale dell'Ente garante e del richiedente contraente, del luogo e della data di sottoscrizione, della presenza del timbro e del nome e cognome del firmatario, nonché all'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima;
- acquisire la conferma della validità della garanzia medesima, utilizzando esclusivamente il "modello di conferma garanzia" Tipo 2, stampato da Sistema, in formato PDF, riportante BARCODE e tutti i dati di riferimento della garanzia, del timbro e del nominativo del firmatario dell'Ente garante. Una volta pervenuta la sua acquisizione a Sistema (Gestione domande di ristrutturazione nel SIAN);

- provvede a trasmettere all'IPA entro 10 giorni successivi alla avvenuta acquisizione della documentazione prodotta dai beneficiari l'originale e copia delle garanzie fideiussorie nonché delle relative conferme di validità.

Il Settore IPA, nel rispetto degli adempimenti previsti dalle circolari AGEA, Ufficio Monocratico, provvede a:

- verificare la correttezza formale delle garanzie fideiussorie e delle conferme di validità delle garanzie medesime;
- inoltrare all'OP AGEA le garanzie fideiussorie in originale e le relative conferme di validità ai fini della erogazione, a favore di ciascun beneficiario, del sostegno comunitario alla RRV per la corrispondente campagna di pagamento, cui provvede a dare attuazione l'AGEA in qualità di Organismo Pagatore.

L'eventuale trasferimento dell'Azienda ad altro soggetto deve essere preventivamente comunicato dal beneficiario allo STAPA competente per territorio e per conoscenza al Settore IPA.

Il subentrante deve possedere i requisiti soggettivi previsti dal presente Bando e dovrà assumere tutti gli impegni sottoscritti dal cedente nella domanda.

L'eventuale polizza presentata dal beneficiario cedente, dovrà essere eventualmente sostituita da analoga garanzia sottoscritta dal subentrante per il periodo residuo fino alla conclusione del termine progetto.

Le eventuali variazioni del progetto rispetto a quanto indicato in domanda devono essere sempre preventivamente comunicate ed autorizzate dallo STAPA territorialmente competente, pena la revoca del contributo.

TERMINE LAVORI E RICHIESTA ACCERTAMENTO FINALE (COLLAUDO)

Ai sensi ed in attuazione delle disposizioni previste da AGEA, Ufficio Monocratico, le comunicazioni a cura dei beneficiari del sostegno comunitario "Termine lavori e richiesta di accertamento finale", redatte utilizzando lo schema di cui al Modello 2 sopra citato, devono essere presentate allo STAPA territorialmente competente, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di termine lavori e comunque non oltre il **31 luglio** della seconda campagna a decorrere da quella di pagamento, stante l'obbligo disposto dall'articolo 9, comma 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 nei confronti dei beneficiari degli anticipi di completare i lavori entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella di pagamento.

Per il calcolo della campagna in cui avviene il pagamento si prende a riferimento la data del decreto di pagamento in cui il beneficiario è stato inserito.

Le comunicazioni di termine lavori riferite a domande di aiuto con pagamento a collaudo devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi dal termine di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il **31 maggio** dello stesso esercizio finanziario di pagamento, salvo proroghe da parte di AGEA.

Il richiedente l'accertamento finale dei lavori, contestualmente alla comunicazione, è tenuto ad aggiornare il Fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali, inserendo i dati delle nuove superfici vitate oggetto di intervento.

Per i beneficiari con pagamento anticipato, la comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa alla STAPA-CePICA competente entro 10 giorni lavorativi dal termine ultimo di realizzazione dei lavori.

In tal caso, la mancata presentazione della comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" entro i termini previsti, comporta

l'incameramento da parte dell'OP AGEA della garanzia fideiussoria connessa. Entro trenta giorni lavorativi dal superamento del termine di comunicazione, lo STAPA territorialmente competente comunica al beneficiario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e per conoscenza Settore IPA, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., immettendo, al termine del procedimento, i relativi dati sul portale SIAN tramite apposita procedura, se prevista.

Per i beneficiari con pagamento a collaudo, la mancata presentazione della comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" non consente l'esecuzione del collaudo in campo e, di conseguenza, la mancata lavorazione delle relative domande sul portale SIAN ai fini dell'inserimento delle stesse negli elenchi di pagamento.

In ogni caso, la comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale", per entrambe le tipologie di pagamento, deve essere corredata dalla documentazione di seguito specificata:

- a) documentazione vivaistica attestante l'acquisto di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- b) documentazione fiscale quietanzata giustificativa dell'acquisto di beni e servizi;
- c) relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia.

Tale relazione deve attestare:

- la tipologia dei lavori effettuati;
- le "ore-lavoro" necessarie per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- le modalità con le quali sono stati eseguiti i lavori, specificando i mezzi tecnici impiegati per la loro realizzazione.

Nella medesima relazione, inoltre, deve essere indicato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che i lavori attinenti le lettere A), B) e C) sotto indicate qualora eventualmente effettuati, sono stati eseguiti con mezzi in possesso dell'azienda ed idonei allo scopo; a tal fine occorre consegnare copia dei libretti delle macchine agricole;
- che la manodopera per l'eventuale esecuzione dei lavori di cui alle lettere D), E), F), G), ed H) sotto riportate è stata fornita dal beneficiario, da persona familiare e/o da salariati.

Concorrono a formare lavori in economia e/o contributi in natura le opere relative alle voci:

- A) estirpazione di vigneto obsoleto;
- B) scasso con mezzi meccanici alla profondità media di cm. 100, su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento;
- C) squadro e picchettamento;
- D) distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organo-minerali per vigneti per uva da vino;
- E) posa in opera di barbatelle innestate e certificate;
- F) posa in opera di paleria e/o altro materiale per armatura vigneti a filari;
- G) posa in opera dei fili di ferro;
- H) manodopera occorrente per la realizzazione degli interventi di adeguamento del sistema di allevamento del vigneto.

CONTROLLO AMMINISTRATIVO

Con la comunicazione di fine lavori e richiesta di collaudo, il beneficiario conferma alla Regione gli impianti realizzati secondo quanto previsto in domanda di aiuto, ovvero comunica le eventuali varianti effettuate ed approvate.

Lo STAPA-CePICA competente, in tale fase, effettua la verifica tecnico-amministrativa delle superfici oggetto di intervento e l'ammissibilità di tutte le varianti apportate (regolarità del fascicolo, ecc.), nonché l'istruttoria amministrativa della documentazione della rendicontazione delle opere realizzate. In caso di esito positivo del controllo amministrativo, vengono registrate a sistema, nell'apposito applicativo sul portale SIAN, le superfici oggetto di intervento, attivando in tal modo i controlli in loco ex-post per il collaudo delle opere eseguite.

VERIFICA DEI LAVORI REALIZZATI

La verifica della avvenuta esecuzione dei lavori riguarda la totalità delle domande oggetto di finanziamento. Nel rispetto della segregazione delle funzioni è opportuno che la stessa fosse effettuata da personale diverso da quello che ha svolto l'istruttoria tecnico-amministrativa per l'approvazione della domanda.

Nel corso della verifica di avvenuta realizzazione dei lavori, salvo ulteriori disposizioni emanate da AGEA o di intervenuta modifica della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le superfici vengono misurate:

- *per quanto riguarda la superficie per la quale è riconosciuto il sostegno comunitario, la misurazione viene effettuata con riferimento ai criteri previsti all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, mediante utilizzo di strumentazione in dotazione degli STAPA-CePICA (Apparato GPS Leica Geosystems -Zeno10). Tale superficie costituisce la coltura pura di cui al punto 6 della Circolare AGEA del 17/02/2011.*
- *ai fini del potenziale produttivo, alla coltura pura sopra citata, possono essere aggiunte, se realmente presenti, le capezzagne e le aree di servizio ai sensi dell'art. 1, comma 6) del Decreto Ministeriale 26 luglio 2000.*

Oltre alla misurazione delle superfici realizzate, il collaudo prevede anche la verifica delle azioni e delle opere eseguite con riferimento agli impegni assunti in domanda, per definirne la conformità a quella prevista dalla normativa comunitaria, nazionale e dalle presenti DRA.

Come già indicato, le domande di aiuto possono essere pagate in anticipo (con polizza fidejussoria) o a collaudo.

a)Domande con anticipazione

In riferimento alle domande di aiuto pagate in via anticipata, la misurazione della superficie realizzata è effettuata con i palmari GPS in dotazione degli STAPA-CePICA. La misurazione ai fini del pagamento deve seguire le disposizioni dell'art. 75 del Reg. CE 555/2008 così come sopra riportato.

La misurazione ottenuta va confrontata con la superficie della domanda ammessa a beneficio.

Tale confronto può dare origine ai seguenti casi:

- minore realizzazione: previo avvio e conclusione del procedimento amministrativo, si applicano le relative restituzioni e penali come indicato nel successivo paragrafo 15.

- maggiore realizzazione: la superficie misurata in campo in sede di collaudo ai sensi dell'art. 75 risulta superiore a quella ammessa. In questo caso la superficie da pagare è quella del poligono di base che è pari a quella dell'art. 75. Ai fini dell'iscrizione della superfice allo schedario viticolo, al perimetro del poligono ammesso (poligono base) può essere aggiunta un'ulteriore area di tolleranza tecnica rappresentata da una fascia di max 1,5 mt (cfr punto 6 della circolare ACIU.2011.143 del 17.02.2011).
- Se la superficie collaudata risulta ancora superiore a quella ottenuta dalla somma del poligono di base + tolleranza tecnica, si procede allo svincolo della fideiussione e, per la superficie realizzata in più oltre quella da considerare ammissibile, si avvia, da parte dello STAPA-CePICA, il procedimento sfavorevole ai sensi dell'ex art. 10 L. 241/90.

Esempio: superficie ammessa pari mq 7500; misura collaudata con GPS mq 9200.

Poligono di base (es. m 150 X m 50) + m 1.50 perimetrali (mq 600)= mq 7.500 + 600= mq 8.100

superficie ammissibile svincolabile = mq 7.500

superficie iscrivibile allo schedario =mq 8.100

Per la superficie eccedente quella ammissibile (mq 9.200 – mq 8.100), pari a mq 1.100, si avvia il procedimento sfavorevole.

b) Domande pagate a collaudo

In caso di domande con pagamento a collaudo, la misurazione della superficie si ottiene in egual modo come sopra riportato per le domande pagate con anticipazione.

La misurazione ottenuta va confrontata con la superficie della domanda ammessa a beneficio.

Tale confronto può dare origine ai seguenti casi:

- minore realizzazione: si paga la superficie riscontrata in sede di collaudo. L'eventuale superficie non realizzata, dopo aver calcolato la superficie riconoscibile totale ai fini dello schedario, va restituita al beneficiario come diritto di reimpianto.
- maggiore realizzazione: si applica il medesimo ragionamento e procedimento sopra riportato per le domande di pagamento anticipate, procedendo all'inserimento della domanda di pagamento in elenco di liquidazione per la superficie ammissibile e, per la superficie realizzata in più oltre quella considerata ammissibile ai fini del potenziale, si avvia, da parte dello STAPA-CePICA, il procedimento sfavorevole ai sensi dell'ex art. 10 L. 241/90.

14. REVOCA DEL SOSTEGNO COMUNITARIO

Il mancato rispetto degli impegni assunti da parte del singolo richiedente e/o la mancata o parziale realizzazione degli interventi approvati e finanziati comportano l'obbligo della restituzione totale o parziale del sostegno comunitario concesso.

In caso di subentro, gli impegni assunti dal beneficiario che ha sottoscritto la

domanda vengono trasferiti al subentrante per tutta la durata residua del periodo. Il trasferimento dell'Azienda ad altro soggetto deve essere sempre preventivamente comunicato e autorizzato.

15. RESTITUZIONI E PENALI

In tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato (rinunce successive al pagamento, opere non conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore o fatture non eleggibili, ecc.), ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20% (percentuale di cauzione).

Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento sia dovuta a ricalcolo dell'importo in conseguenza di prezziari regionali superiori ai costi unitari effettivamente sostenuti, ad errori dell'Amministrazione o a mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate, ai fini dello svincolo della garanzia il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorata del calcolo degli interessi secondo il tasso di interesse legale.

Gli interessi legali sono calcolati per i giorni che intercorrono tra la data del pagamento del contributo (bonifico bancario) fino alla data di richiesta di restituzione trasmessa all'azienda da parte dello STAPA-CePICA competente. Per data del pagamento si intende la data del bonifico bancario, cioè la data di effettiva disponibilità da parte del beneficiario delle somme erogate.

Ad ogni modo, al fine di rendere l'investimento tecnicamente sostenibile e valido, anche in considerazione delle indicazioni delle pregresse campagne, la superficie realizzata non può essere inferiore all'80% di quella ammessa. Nel caso si verifichi tale ipotesi, il beneficiario è tenuto a restituire l'intera somma ricevuta maggiorata della penale del 20%.

Nel caso invece la superficie realizzata sia compresa tra l'80 e il 100%, il beneficiario è tenuto a restituire la somma corrispondente alla superficie non realizzata maggiorata del 20% sempreché tale differenza non sia scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale e sia possibile per l'Ufficio competente istruttore accertare che l'impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validità tecnico-economica..

In conformità a quanto indicato nella Circolare AGEA n. 18 del 02/05/2012, se il beneficiario comunica di rinunciare all'aiuto prima della materiale percezione dell'importo pagato dall'OP AGEA, è tenuto a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorata del calcolo degli interessi secondo il tasso di interesse legale nelle modalità sopra indicate. Resta fermo che se il pagamento non è stato effettuato, nulla deve essere restituito.

16. DEMARCAZIONE CON PSR

Con la DGR n. 1 del 11/01/2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Campania.

Tale documento risulta parzialmente adeguato rispetto alla demarcazione degli interventi che si realizzano anche con l'organizzazione comune del mercato ortofrutticolo, mentre resta ancora da adeguare rispetto al regolamento (CE) n. 479/2008.

Ciononostante, attualmente sono esclusi dal finanziamento della Misura 121 del PSR sia i nuovi impianti che i reimpianti di vigneti, per cui resta assicurata la linea di demarcazione degli interventi tra PSR e ocm vino.

Inoltre, le presenti disposizioni regionali sono conformi alla nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17 settembre 2009 n. 6619 sulla demarcazione tra PSR e ocm vino.

17. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

L'AGEA-Ufficio monocratico, con nota del 19 gennaio 2011 n. 184 ha comunicato che provvederà ad inserire la clausola compromissoria in calce alle domande di pagamento nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione di aiuti comunitari.

Il contenuto di tale clausola è il seguente: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modificazioni e integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare".

Tutti i richiedenti i benefici per la misura ristrutturazione sono pertanto a conoscenza della clausola compromissoria di AGEA e del suo contenuto.

SCHEDA 1

REGIME DI SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N° 1234/2007
DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2007, MODIFICATO
DAL REGOLAMENTO (CE) 491/2009 DEL CONSIGLIO
DEL 25 MAGGIO 2009.

SINTESI DEL PROGETTO DELLA REGIONE CAMPANIA
RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
COMUNITARIA E NAZIONALE CONNESSA ALLA MISURA
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

1. SPECIFICHE TECNICHE

1.1 AREA DI INTERVENTO

- intero territorio regionale

1.2 LIMITAZIONE A ZONE ATTE A PRODURRE DOP-IGP

- Sì

1.3 SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

- imprenditori agricoli singoli o associati;
- organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- cooperative agricole;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola.

1.4 VARIETÀ

- le varietà previste, riportate nella tabella successiva, sono, per i vini a Denominazione di Origine quelle individuate dai disciplinari di produzione e, per i vini ad Indicazione Geografica, i vitigni autoctoni diffusi nelle relative zone di produzione.

ELENCO DEI VITIGNI IDONEI IN CAMPANIA

Codice Catalogo Nazionale	Nome della Varietà	Colore
002	AGLIANICO N.	Nero
003	AGLIANICONE N. (Prov. SA raccomandato)	Nero
009	ALEATICO N.	Nero
016	ASPRINIO BIANCO	Bianco
019	BARBERA N. (Prov. SA solo raccomandato)	Nero
023	BELLONE B. (autorizzato solo Prov. CE)	Bianco
029	BIANCOLELLA B.	Bianco
032	BOMBINO BIANCO B. (raccomandato Prov. NA e autorizzato Prov. AV e SA)	Bianco
043	CABERNET SAUVIGNON N.	Nero
365	CASAVECCHIA N. (raccomandato Prov. CE)	Nero
398	CATALANESCA B. (raccomandato solo Prov. NA)	Bianco
060	CESANESE COMUNE B. (autorizzato solo Prov. SA)	Bianco
298	CHARDONNAY B. (autorizzato solo Prov. BN)	Bianco
062	CILIEGIOLO N. (autorizzato Prov. CE)	Nero
065	CODA DI VOLPE B.	Bianco
079	FALANGHINA B.	Bianco
383	FENILE B. (autorizzato prov.SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
081	FIANO B.	Bianco
083	FORASTERA B.	Bianco
384	GINESTRA B. (consigliato prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
097	GRECO B.	Bianco
099	GRECO NERO N. (autorizzato solo Prov. NA)	Nero

Codice Catalogo Nazionale	Nome della Varietà	Colore
010	GUARNACCIA N. (sinonimo ALICANTE)	Nero
117	LAMBRUSCO MAESTRI N. (autorizzato solo Prov. BN)	Nero
129	MALVASIA BIANCA B. (autorizzato Prov. AV e SA)	Bianco
131	MALVASIA BIANCA DI CANDIA B. (autorizzato solo Prov. BN)	Bianco
146	MERLOT NERO N.	Nero
150	MONTEPULCIANO N. (Prov. di BN solo raccomandato)	Nero
151	MONTONICO BIANCO B. (autorizzato Prov. NA e SA)	Bianco
153	MOSCATO BIANCO B. (Prov. SA solo raccomandato)	Bianco
381	PALLAGRELLO BIANCO - Caserta ^{(1) (2)} ⁽¹⁾ Solo area viticola Caiatino-Matesino (comuni: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Dragoni, Fonte Greca, Formicola, Gioia Sannitica, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata Sannitica, Pratella, Raviscanina, Ruviano, S. Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife); ⁽²⁾ area DOC Galluccio (comuni: Conca della Campania, Galleggio, Mignano M. L., Piccilli, Rocca d'Evandro, Tora).	Bianco
382	PALLAGRELLO NERO N. - Caserta ^{(1) (2)} ⁽¹⁾ solo area viticola Caiatino-Matesino (comuni: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Dragoni, Fonte Greca, Formicola, Gioia Sannitica, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata Sannitica, Pratella, Raviscanina, Ruviano, S. Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife); ⁽²⁾ area DOC Galluccio (comuni: Conca della Campania, Galleggio, Mignano S. L., Piccilli, Rocca d'Evandro, Tora).	Nero
385	PEPELLA B. (consigliato pro. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
189	PIEDIROSSO N.	Nero
193	PINOT BIANCO B. (autorizzato solo Prov. CE)	Bianco
194	PINOT GRIGIO G. (autorizzato solo Prov. CE)	Bianco
195	PINOT NERO N. (autorizzato solo Prov. CE)	Nero
199	PRIMITIVO N. (autorizzato Prov. CE)	Nero
210	RIESLING B. (autorizzato solo Prov. CE)	Bianco
209	RIESLING ITALICO B. (autorizzato Prov. CE)	Bianco
386	RIPOLO B. (consigliato prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
430	ROVIELLO B. (idoneo Provincia di AV)	
218	SANGIOVESE N. (raccomandato solo Prov. BN e SA)	Nero
220	SAN LUNARDO B. (autorizzato solo Prov. NA)	Bianco
225	SCIASCINOSO N.	Nero
230	SYLVANER VERDE B.	Bianco
444	TINTORE (autorizzato solo pro. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Nero
238	TRAMINER AROMATICO RS. (autorizzato solo Prov. CE)	Rosato
244	TREBBIANO TOSCANO B. (Prov. BN solo raccomandato)	Bianco
387	TRONTO (consigliato pro. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Nero
247	UVA DI TROIA N. (raccomandato solo Prov. BN e autorizzato solo Prov. CE)	Nero
250	VELTLINER B. (autorizzato solo Prov. CE)	Bianco
252	VERDECA B.	Bianco

1.5 FORME DI ALLEVAMENTO

- **Ammesse:**

a spalliera/filare (Guyot, Cordone Speronato o sistemi di potatura similari) cortina semplice alberata (o a festone) per ASPRINIO DI AVERSA altre forme verticali idonee alla meccanizzazione.

- **Non Ammesse:**

Tendone, raggiera, pergola, pergoletta o altre forme orizzontali salvo deroga per le isole e zone costiere.

1.6 NUMERO MINIMO DI CEPPI/ETTARO

Forma di allevamento	N° min ceppi/ha
SPALLIERA/FILARE	3000
CORTINA SEMPLICE	3000
ALBERATA	50
ALTRE IDONEE ALLA MECCANIZZAZIONE	3000
PER VITIGNI ATTI A DARE VINI IG DO	3000
FIANO	2800
PER ISOLE E ZONE COSTIERE	2500

1.7 SUPERFICIE MINIMA

- Per le domande presentate dalle aziende singole la superficie minima ammessa, è di almeno 0.50 Ha ovvero, 0.30 Ha qualora la SAU vitata aziendale sia già di almeno 1 Ha.
- Per le domande presentate nell'ambito di progetti collettivi la superficie minima per ogni singola azienda che partecipa è di almeno 0.30 Ha.

*Gli interventi di cui ai due punti precedenti non possono riguardare appezzamenti di estensione inferiori alle 10 are **qualora gli stessi costituiscano appezzamento singolo***

- Per le sole zone costiere (*aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina*), e delle isole Ischia e Capri, la superficie minima è stabilita in 0,25 Ha.

Gli interventi di cui al punto precedente possono riguardare appezzamenti inferiori alle 10 are.

1.8 AZIONI PREVISTE

A) RICONVERSIONE VARIETALE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE DELL'AZIONE
A <u>Riconversione varietale</u> <i>Cambio di varietà di vite ritenute di maggior pregio enologico o commerciale.</i>	<u>Estirpazione e reimpianto</u> con stessa varietà di vite di un vigneto obsoleto da realizzare: - sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali. - in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche. <u>Reimpianto con diritti in portafoglio</u> con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali. <u>Reimpianto Anticipato</u> con diverse varietà di vite. <u>Sovrainnesto</u> di vigneto di età massima di 10 anni, in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

B) RISTRUTTURAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE DELL'AZIONE
B <u>Ristrutturazione</u> <i>Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti</i>	<u>Estirpazione</u> di un vigneto obsoleto e <u>Reimpianto</u> con le stesse varietà di vite realizzato nella stessa unità vitata, con modifica del sistema di coltivazione (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali. <u>Reimpianto</u> con diritti in portafoglio di un vigneto in una diversa collocazione, più favorevole dal punto di vista agronomico (diversa esposizione, diverse condizioni pedo-climatiche, ed economiche) mantenendo le stesse varietà di vite e con una forma di coltivazione idonea alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali. <u>Reimpianto Anticipato</u> di un vigneto con le stesse varietà di vite ma in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico (diversa esposizione, diverse condizioni pedo-climatiche ecc) o con modifiche al sistema di coltivazione della vite.
C <u>Adeguamento del vigneto</u> <i>Miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto</i>	<u>Adeguamento</u> del vigneto obsoleto alla meccanizzazione totale o parziale delle operazioni colturali attraverso la MODIFICA DELLE FORME DI ALLEVAMENTO e/o DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO DEL VIGNETO GIÀ ESISTENTE esclusa l'ordinaria manutenzione.

La misura A4 è cumulabile con alcuni interventi previsti per la misura C (si veda la tabella 4 a pagina 47).

1.9 ETÀ MASSIMA DEI VIGNETI OGGETTO DI SOVRAINNESTO

- 10 anni e minimo 2000 piante

1.10 PERIODO MASSIMO ENTRO IL QUALE REALIZZARE TUTTE LE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE

- Entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella a cui è stata effettuata l'erogazione del sostegno comunitario.

1.11 PRIORITÀ RICONOSCIUTE

- Giovane imprenditore (o rappresentante legale in caso di Società) con età inferiore o uguale a 40 anni
- Aziende vitivinicole integrate che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali
- Aziende con rapporto SAU/Sup. vitata > 50%
- Densità dei ceppi maggiore
- Il soggetto che conduce con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto
- Il soggetto che conduce con i criteri dell'agricoltura integrata (Reg. CE n.1698/2005 o certificazione volontaria) la SAU aziendale a vigneto
- Cooperative che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96

A parità di punteggio sono privilegiati i richiedenti più giovani:

- sì

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI

2.1 % DI CONTRIBUTO COMUNITARIO AI COSTI

- MAX 75%

2.2 % DI INDENNIZZO PER LE PERDITE DI REDDITO

- MAX 100 %

2.3 DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DI REDDITO

La determinazione della perdita del reddito è quantificata dal prodotto ottenuto tra la media dei valori delle produzioni assicurabili riferite alle uve da vino della regione Campania, e la media della resa aziendale, riferita alla produzione di uva raccolta (100 quintali/Ha), nel triennio precedente a quello della presentazione della domanda di sostegno comunitario.

I valori delle produzioni assicurabili delle uve da vino della regione Campania sono riferiti a quelli stabiliti annualmente con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (*cfr* art. 127, Legge 23 dicembre

2000, n. 388). La resa aziendale della produzione di uva raccolta è deducibile dalle *dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino*.

L'indennizzo per le perdite di reddito è corrisposto in un'unica soluzione nella misura minima e massima di cui sotto deve intendersi per due campagne consecutive:

- **Min 1.000,00 Euro/Ha**
- **Max 1.800,00 Euro/Ha**

Per la misura del sovrainnesto, l'indennizzo è previsto per una sola campagna.

2.4 IMPORTO MEDIO DEL SOSTEGNO AMMISSIBILE PER ETTARO

- **13.500 EURO/ettaro**

2.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AIUTO

- Forfettario

2.6 TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AIUTO

- anticipato su cauzione
- a collaudo

2.7 AMMONTARE DELLA CAUZIONE IN CASO DI PAGAMENTO ANTICIPATO

- **120 %** del sostegno comunitario anticipato.

TABELLE ANALISI DEI COSTI

Nelle **Tabelle** di seguito riportate è descritta l'analisi dei costi necessari per la realizzazione dei lavori previsti dal *Progetto regionale*, riferiti ad un *impianto tipo* considerato ed alle diverse *tipologia di intervento*.

I prezzi riportati sono quelli del prezziario Regionale per le opere di miglioramento fondiario approvato con Delibera di Giunta Regionale del 4 aprile 2008 n. 569 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 del 12/05/2008) come modificato dal Decreto Regionale Dirigenziale dell'Area 11 n. 281 del 26 ottobre 2010 .

Tabella 1 - Costo medio di 1 ettaro di vigneto per estirpazione e reimpianto

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO		
Ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3000 barbatelle/Ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50		
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE		
RICONVERSIONE VARIETALE		A1 ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO		
RISTRUTTURAZIONE		B1 ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO		
LAVORI	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo unitario (IVA esclusa) €</i>	<i>Costo totale (IVA esclusa) €</i>
1- Estirpazione totale del vigneto con mezzi meccanici, compresa asportazione del materiale legnoso.	Ha	1	P < 15% 1.092,87 P > 15% 1.258,47	1.092,87 1.258,47
2- Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	Ha	1	P < 15% 769,50 P > 15% 1.224,79	769,50 1.224,79
3- Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.	Ha	1	463,75	463,75
4- Spietramento con asportazione del materiale	m ³ /Ha	3	12,31	36,93
5- Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto, incluso il prelievo del campione di terreno.	n°	1	184,68	184,68
6- Acquisto, trasporto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organici e organo-minerali per concimazione di fondo (6 q.li/ha).	Ha	1	492,48	492,48
7- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00. Possono essere utilizzati anche pali in c.a e in ferro o ecocompatibili certificati.	n°	80	7,95	636,00
8- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	700	4,10	2.870,00
9- Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg/Ha	840	1,65	1.386,00
10- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera.	n°	3300	2,65	8.745,00
11- Spese tecniche	max 8% della somma delle voci precedenti (secondo la pendenza)			1.334,18
				1.383,85
Mancati redditi (M.R.) attribuiti per 2 campagne		min 1.000,00 €/ha (€ 500,00/anno) max 1.800,00 €/ha (€ 900,00/anno)		

TOTALE costo medio in funzione della pendenza, incluse le spese tecniche

P < al 15%	P > al 15%
€ 19.011,39 (M.R. pari a 1.000 €/ha)	€ 19.681,95 (M.R. pari a 1.000 €/ha)
€ 19.811,39 (M.R. pari a 1.800 €/ha)	€ 20.481,95 (M.R. pari a 1.800 €/ha)

N. B.: I M.R. possono oscillare da un minimo e un massimo in funzione della tipologia di lavori, di altri fattori economici, ecc. ma tenendo sempre in considerazione che non è possibile superare il contributo medio di 13.500 €/ettaro, stabilito sul totale regionale delle domande presentate.

Tabella 2 - Costo medio di 1 ettaro di vigneto reimpianto con diritto o con reimpianto anticipato.

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO		
Ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3000 barbatelle/Ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50		
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE		
RICONVERSIONE VARIETALE		A2 A3 REIMPIANTO con diritto e/o anticipato		
RISTRUTTURAZIONE		B2 B3 REIMPIANTO con diritto e/o anticipato		
LAVORI	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1- Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	Ha	1	P <15% 769,50 P >15% 1.224,79	769,50 1.224,79
2- Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.	Ha	1	463,75	463,75
3- Spietramento con asportazione del materiale	m ³ /Ha	3	12,31	36,93
4- Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto, incluso il prelievo del campione di terreno.	n°	1	184,68	184,68
5- Acquisto, trasporto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organici e organo-minerali per concimazione di fondo (6 q.li/ha).	Ha	1	492,48	492,48
6- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	80	7,95	636,00
7- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	700	4,10	2.870,00
8- Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg/Ha	840	1,65	1.386,00
9- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera.	n°	3300	2,65	8.745,00
10- Spese tecniche	max 8% della somma delle voci precedenti (secondo la pendenza)			1.249,00
				1.283,00

TOTALE costo medio in funzione della pendenza, incluse le spese tecniche

P < al 15%	P > al 15%
€ 16.831,09	€ 17.322,80

Tabella 3 - Costo medio per il sovrainnesto di n. 3000 ceppi di vite

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO			
Ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3000 barbatelle/Ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50			
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE			
RICONVERSIONE VARIETALE		A4 SOVRAINNESTO			
LAVORI		Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1- Acquisto di marze certificate		n°	3300	0,39	1.287,00
2- Innesto di piante di viti di età non superiore ai 10 anni con marze fornite da vivai autorizzati che ne attestino la sanità e la rispondenza varietale.		n°	3300	1,06	3.498,00
3- Spese tecniche		max 8% della somma delle voci precedenti			383,00
Mancati redditi (M.R.) attribuiti per una sola campagna				min 400,00 €/ha max 750,00 €/ha	

TOTALE costo medio in funzione dei M.R., incluse le spese tecniche

M.R. € 400,00	M.R. € 750,00
€ 5.568,00	€ 5.918,00

N.B.: I M.R. possono oscillare da un minimo e un massimo in funzione della tipologia di lavori, di altri fattori economici, ecc. ma tenendo sempre in considerazione che non è possibile superare il contributo medio di 13.500 €/ettaro, stabilito sul totale regionale delle domande presentate.

E' possibile, inoltre, cumulare l'azione A4 con l'azione C, limitatamente alle tipologie di lavori relativi alla sostituzione dei pali e del filo di ferro. In tal caso nella relazione tecnica si dovrà specificare la tipologia o le tipologie di lavoro da cumulare all'azione A4 (sostituzione pali o sostituzione filo di ferro, oppure entrambi).

Tabella 4 - Costo medio per lavori di modifica della forma di allevamento, infittimento, sostituzione pali in legno, filo di ferro, ecc.

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO		
Ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3000 barbatelle/Ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50		
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE		
RICONVERSIONE VARIETALE		C - Adeguamento del vigneto		
LAVORI E MATERIALI	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo unitario (IVA esclusa) €</i>	<i>Costo totale (IVA esclusa) €</i>
1- Modifica della forma di allevamento con manodopera specializzate e/o in economia, mediante potatura di n. piante di vite.	n°	1.500	4,00	6.000,00
2- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	40	7,95	318,00
3- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	300	4,10	1.230,00
4- Filo di ferro in zinco alluminio di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg	300	1,65	495,00
5- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera	n° max	1000	2,65	2.650,00
Totale				10.693,00
SPESE TECNICHE			max 8% della somma delle voci precedenti	855,00

TOTALE (incluse spese tecniche)	11.548,00
--	------------------

Per l'Azione C è possibile presentare domande per una o più tipologie di lavori indicati nella tabella (1-5), in tal caso, nella relazione tecnica dovranno essere specificate le tipologie di lavori che si intendono realizzare nell'ambito della misura C.

E' possibile, inoltre, cumulare l'azione A4 (sovrainnesto) con l'azione C, limitatamente alle tipologie di lavori relativi alla sostituzione dei pali e del filo di ferro.

In tal caso nella relazione tecnica si dovrà specificare la tipologia o le tipologie di lavoro da cumulare all'azione A4 (sostituzione pali o sostituzione filo di ferro, oppure entrambi).

Alla Ditta _____

p. c.: Al Settore IPA
Centro Direzionale Is A/6
80143 NAPOLI

**OGGETTO: SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RICONVERSIONE DEI VIGNETI. CAMPAGNA vitivinicola
2011/2012. COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA.**

Si fa riferimento alla domanda n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite di questo Settore/CAA _____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto per la campagna vitivinicola _____.

Al riguardo si rende noto che il Settore IPA, con Decreto Dirigenziale Regionale n. _____ del _____ ha approvato la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna 2012/2013 e, pertanto, si comunica che la domanda presentata da codesta Ditta, collocatasi in posizione utile al n. _____ della citata graduatoria, è ammissibile al pagamento per euro _____ e per una superficie di mq _____.

Per consentire a questo Ufficio di dare corretta attuazione al procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione, da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, del citato sostegno comunitario anticipato, la S.V. è tenuta a presentare a questo Settore, entro il ____ giugno 2012, la documentazione di seguito indicata:

- 1) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 1, allegato alla presente, sottoscritta dal beneficiario, ovvero dal rappresentante legale in caso di Società, nella quale si attesta che almeno una delle seguenti operazioni è stata avviata:
 - a) inizio estirpazione vigneto obsoleto;
 - b) notifica di avvenuta estirpazione;
 - c) avvio dei sovrainnesti;
 - d) avvio della modifica della forma di allevamento;
 - e) prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
 - f) prenotazione del materiale per le strutture di sostegno.
- 2) Garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OP AGEA di importo assicurato pari al 120% del sostegno comunitario concesso, finalizzata alla erogazione dell'anticipazione del sostegno comunitario.

La suddetta garanzia deve essere redatta in conformità alle procedure dell'OP AGEA per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo rurale e della RRV tramite portale SIAN. In merito si rimanda a quanto

precisato al punto 10.2 "Garanzie fideiussorie ed Enti garanti" circolare AGEA, Ufficio Monocratico, n. 4, prot. n. AGEA.AMU.261 del 25 febbraio 2010 disponibile sul sito dell'AGEA www.agea.gov.it.

Qualora la documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 non verrà prodotta dalla S.V. entro il suddetto termine del _____ giugno 2013, non si darà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la corrente campagna di pagamento e si procederà alla revoca della presente comunicazione.

Al termine dei lavori, Inoltre, codesta Ditta dovrà trasmettere a questo Ufficio, la comunicazione di "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 2, allegato alla presente, entro 15 giorni lavorativi dalla data di termine lavori e comunque non oltre il 31 luglio 2015 (nel caso in cui il pagamento avvenga successivamente al 31 luglio c.a, il termine di scadenza per la realizzazione dei lavori è il 31 luglio 2016), con l'avvertenza che la mancata comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" da parte della S.V. entro il termine indicato comporta l'incameramento da parte dell'OP AGEA della garanzia fideiussoria connessa.

Detta comunicazione deve essere corredata dalla relazione tecnica a firma di tecnico abilitato con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati 31 luglio 2015 (31 luglio 2016 nel caso in cui il pagamento avvenga successivamente al 31 luglio c.a), termine entro il quale, in attuazione dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008, la S.V. è tenuta ad ultimare gli interventi approvati e finanziati.

Il Dirigente del Settore

Allegati:

1. Schema di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante "l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti" (Modello 1);
2. Schema della richiesta di accertamento finale dei lavori eseguiti (Modello 2);

Alla Ditta _____

p. c.: Al Settore IPA
Centro Direzionale Is A/6
80143 NAPOLI

**OGGETTO: SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RICONVERSIONE DEI VIGNETI. CAMPAGNA vitivinicola
2011/2012 COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA.**

Si fa riferimento alla domanda n. _____ presentata da
codesta Ditta per il tramite di questo Settore/CAA _____ e sottoscritta in
data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato
in oggetto per la campagna vitivinicola _____.

Al riguardo si rende noto che il Settore IPA, con Decreto Regionale
Dirigenziale n. _____ del _____ ha approvato la graduatoria di merito delle
istanze finanziabili per la campagna 2012/2013 e, pertanto, si comunica che la
domanda presentata da codesta Ditta, collocatasi in posizione utile al n. _____
della citata graduatoria, è ammissibile al pagamento per euro _____ e per una
superficie di mq _____

Si comunica che l'attuazione del progetto approvato e finanziato deve avvenire
in conformità alle disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria
nazionale e regionale di settore. In particolare la S.V., in riferimento alle
dichiarazioni ed agli impegni assunti all'atto della sottoscrizione della domanda di
sostegno comunitario.

Al termine dei lavori codesta Ditta dovrà trasmettere a questo Ufficio, la
comunicazione di "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" redatta
utilizzando lo schema di cui al Modello 2, allegato alla presente, entro 10 giorni
lavorativi dalla data di termine lavori e comunque non oltre il 31 maggio 2013
con l'avvertenza che la mancata comunicazione "Termine lavori e richiesta di
accertamento finale" da parte della S.V. entro il termine indicato comporta la non
erogazione dell'aiuto comunitario.

Detta comunicazione deve essere corredata dalla relazione tecnica a firma di tecnico abilitato con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Il Dirigente del Settore

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1234/2007- Misura di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____.
DOMANDA AGEA n. _____. **Comunicazione inizio lavori e trasmissione polizza fidejussoria per l'anticipazione del contributo.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - articolo 47)**

Il sottoscritto _____, C.F. _____
nato a _____ (Prov. _____) il
_____, residente a _____
(Prov. _____), via _____,
n. _____ C.A.P. _____, e-mail _____
in qualità di _____
dell'azienda denominata _____,
C.U.A.A. _____, con sede in _____
(Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000,

D I C H I A R A

che l'azienda denominata _____,
C.U.A.A. _____, intestataria della domanda AGEA
n. _____ per l'anticipazione de sostegno comunitario alla
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna viticola _____,
ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/07 e n. 555/2008, in riferimento alla nota di
codesto Ufficio prot.n. _____, del _____, ha avviato le seguenti
operazioni per la realizzazione degli interventi dichiarati nella citata domanda di
aiuto:

- ☐ inizio estirpazione vigneto obsoleto;
- ☐ preparazione del terreno;
- ☐ notifica di avvenuta estirpazione;
- ☐ avvio dei sovrainnesti;
- ☐ avvio della modifica della forma di allevamento;
- ☐ prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- ☐ prenotazione del materiale per le strutture di sostegno.

Al riguardo si allega garanzia fideiussoria rilasciata dall'Ente garante.

Data _____

Firma _____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza
del dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia
non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, in coso di validità.

Allo STAPA-CePICA
di _____

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1234/2007- Misura di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____.
DOMANDA AGEA n. _____. **Comunicazione termini lavori e richiesta accertamento finale delle opere eseguite.**

In conformità alle disposizioni previste dalla normativa citata in oggetto ed in adempimento delle indicazioni contenute nella comunicazione di codesto Settore protocollo n. _____ del _____, si comunica che in data _____ sono terminati i lavori indicati nella domanda di aiuto in oggetto ed approvati da codesto Settore.

Ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria prestata per il pagamento anticipato della domanda di aiuto in oggetto, si chiede che venga predisposta da codesto Ufficio competente il collaudo in loco per l'accertamento finale delle opere eseguite.

ALLEGATI:

- o *documentazione vivaistica attestante l'acquisto di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;*
- o *documentazione fiscale quietanzata giustificativa dell'acquisto di beni e servizi;*
- o *relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato ai lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia.*

_____, lì _____

F I R M A

Alla Ditta

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1234/2007- Misura di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____.
Comunicazione di non approvazione e non ammissibilità all'aiuto.

In riferimento al regime di aiuto indicato in oggetto, si comunica che la domanda di aiuto comunitario n. _____, presentata da Codesta Ditta per il tramite di questo Settore / CAA _____ e sottoscritta in data _____ non è ammissibile per le seguenti motivazioni:

Si comunica che il responsabile del procedimento è _____

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso si comunica che l'Ufficio è aperto al pubblico nei giorni feriali di _____ dalle ore _____ alle ore _____.

Avverso la presente comunicazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notifica della presente comunicazione.

Il Dirigente del Settore